

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO AI
SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001 N. 231**

adottato da EUDAIMON S.p.A.
con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.02.2020
Rev.1 approvata dal CdA in data 29.09.2021
Rev.2 approvata dal CdA in data 09.11.2023
Rev.3 approvata dal CdA in data 11.12.2023

Sommario

I. PARTE GENERALE	3
1.IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	3
1.1 LINEAMENTI DELLA RESPONSABILITÀ DA REATO PREVISTA A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI DELINEATI DAL D.LGS. 231/2001	3
1.2 L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE QUALE POSSIBILE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.	4
2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI EUDAIMON	5
2.1 OBIETTIVI PERSEGUITI CON L'ADOZIONE DEL MODELLO.	5
2.2 FUNZIONI DEL MODELLO.	6
II. PARTE SPECIALE	7
3. IL MODELLO	7
3. IDENTIFICAZIONE DEI REATI PRESUPPOSTI E LA MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO.	7
3.2 RISK ASSESSMENT	9
3.3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA	9
3.4 CODICE ETICO	10
3.5 WHISTLEBLOWING	10
3.6 DIFFUSIONE DEL MODELLO E ATTIVITÀ DI FORMAZIONE.	11
4. SISTEMA DISCIPLINARE E MECCANISMI SANZIONATORI	12
4.1. PRINCIPI GENERALI.	12
4.2 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI NON DIRIGENTI. ...	13
4.3 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI.	14
4.4 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORI E SINDACI.	15
4.5 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DI FORNITORI DI BENI E SERVIZI, PARTNER, OUTSOURCER, AGENTI E CONSULENTI.	15
4.6 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DI COMPONENTI DELL'OdV.	15
5. ALLEGATI	16

I. PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO n. 231/2001

1.1 Lineamenti della responsabilità da reato prevista a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni delineati dal D.lgs. 231/2001.

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - il Decreto Legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha introdotto, per la prima volta, un regime di responsabilità delle persone giuridiche, definita formalmente amministrativa ma sostanzialmente penale perché prospettata in presenza della commissione di alcuni specifici reati elencati dal Decreto stesso.

Detta disciplina ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Presupposto di questa forma di responsabilità ascritta a carico degli Enti è: *(i) la commissione di alcuni reati, tassativamente elencati, nell'interesse o vantaggio degli dell'Ente (ii) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi ovvero (iii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.*

In presenza di tali requisiti l'Ente viene chiamato a rispondere dell'illecito amministrativo che si affianca e si aggiunge al fatto reato commesso dalla persona fisica, quest'ultimo rilevante anche nella forma del delitto tentato. L'estensione della responsabilità anche agli Enti nella punizione di taluni illeciti penali trova giustificazione nel fatto che gli stessi hanno tratto interesse o vantaggio dalla commissione del reato.

Ciò spiega l'introduzione, in funzione deterrente, di una previsione di responsabilità che comporta l'applicazione di un sistema articolato di sanzioni, pecuniarie ed interdittive, volte ad elidere l'interesse o il vantaggio perseguito con la commissione del reato.

Tra le sanzioni previste, le misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi, sono da considerarsi le più gravi giacché possono incidere in maniera rilevante sull'attività di impresa.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato consumato il reato.

La tipologia dei reati presupposto della responsabilità amministrativa a carico degli Enti si è andata nel corso degli anni sempre più ampliando e diversificando, aggiungendosi nel tempo alla previsione originale di reati contro la Pubblica Amministrazione e contro l'industria e il commercio, una vasta gamma di reati connessi generalmente all'attività di impresa e non solo. Per l'elenco completo dei Reati presupposto si rinvia all'**Allegato 1**.

1.2 L'adozione del Modello di Organizzazione e di Gestione quale possibile esimente della responsabilità amministrativa.

L'articolo 6 del Decreto nell'introdurre il regime di responsabilità amministrativa prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero dalla stessa responsabilità qualora l'Ente dimostri:

- a) l'adozione ed efficace attuazione, prima della commissione del fatto, del modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) l'istituzione di un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri a cui viene demandato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro;
- c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- d) che vi sia stata idonea vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

La presenza di un Modello di Organizzazione e Gestione rappresenta dunque la condizione indispensabile per l'esonero della responsabilità dell'Ente; la sua redazione, secondo il legislatore, deve seguire i seguenti criteri:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Lo stesso Decreto prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria.

2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI EUDAIMON

2.1. La Società Eudaimon

La Società EUDAIMON S.p.A. (di seguito anche Società), nasce nel 2002, quale prima e unica realtà in Italia che, ispirata sui principi del *living company*, si occupa in modo strutturato di welfare aziendale.

Segnatamente la società ha per oggetto lo studio, la consulenza, lo sviluppo, la produzione, la commercializzazione e la gestione di servizi di carattere sociale definiti come servizi di welfare a favore di persone fisiche e giuridiche, incluse imprese pubbliche e private, enti pubblici, amministrazioni statali e locali, enti privati, consorzi tra imprese, associazioni e fondazioni di ogni genere, comprese le associazioni di categoria.

Nel novembre del 2021 la società ha raggiunto un nuovo traguardo, acquisendo lo status di società Benefit, in forza dei principi di responsabilità sociale e trasparenza che la caratterizzano.

Nel 2023 l'intero capitale sociale Eudaimon viene acquisito dal gruppo finlandese EPASSI, divenendo per tale realtà il centro di competenza e di sviluppo per il Welfare aziendale, ed aprendo la Società ad una prospettiva di crescita sul mercato europeo.

2.1 Obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello.

EUDAIMON, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione e immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti - ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione Modello previsto dal Decreto.

La decisione di dotarsi del Modello è stata assunta nella convinzione che la sua adozione possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di EUDAIMON affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Tale iniziativa rientra nel processo avviato dalla Società volto ad assicurare la conformità della propria attività alle istanze del legislatore nazionale e comunitario e di cui sono espressione la certificazione di qualità ISO 9001, l'adozione del sistema di gestione ambientale ISO 14001, l'adozione di una Policy aziendale in materia di Privacy, coerente con le norme del GDPR introdotto con le norme di cui al D.lgs. 10 agosto 2018 n. 10, l'adozione di un Codice di Condotta rivolto a tutti coloro che collaborano con la Società; infine dopo aver adottato nel 2021 lo statuto di Società Benefit, la società nel 2023 ha ottenuto la certificazione B Corp. Il Modello è stato approvato per la prima volta nel 2020 L'attuale versione costituisce la terza revisione resa necessaria per consentirne

l'adeguamento alle novità in materia di nuovi reati presupposto e alle modifiche organizzative interne.

2.2 Funzioni del Modello.

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e integrato di procedure e di attività di controllo, anche preventive, volto ad evitare il rischio di commissione delle tipologie di reato elencate nel Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle Aree a Rischio e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di EUDAIMON nelle Aree a Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da EUDAIMON, in quanto (anche nel caso in cui la medesima fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, ai principi etico-sociali cui EUDAIMON intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire infine a EUDAIMON, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Aree a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Affinché il Modello possa assolvere le sue funzioni, l'attività di lavoro finalizzata alla sua predisposizione ed al suo costante aggiornamento, si concretizza nelle seguenti fasi:

1. identificazione di settori/attività/aree sensibili con riferimento ai reati richiamati dal Decreto attraverso l'analisi dei documenti aziendali resi disponibili dalla Società e rilevanti ai fine della identificazione della struttura, dell'attività e della natura dell'impresa;
2. esame analitico delle aree sensibili, con previsione delle modalità e degli strumenti attraverso cui astrattamente sarebbe possibile la commissione degli illeciti previsti dal Decreto dai suoi dipendenti o soggetti in posizione apicale;
3. individuazione delle regole interne e dei protocolli esistenti, formalizzati o meno in riferimento alle sole aree individuate come a rischio;
4. definizione di standard di comportamento e di controllo all'interno di queste aree attraverso l'adozione di principi procedurali dotati di specificità e volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
5. l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
6. individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie che consentano la tracciabilità di ogni singola operazione;

7. individuazione di un organismo incaricato di vigilare sulla concreta applicazione del presente Modello (di seguito 'Organismo di Vigilanza' ovvero OdV), con contestuale previsione di un sistema di *reporting* da e verso l'OdV stesso;
8. adozione di un Codice Etico di EUDAIMON Spa;
9. adozione di un sistema disciplinare specifico ed idoneo a perseguire e sanzionare l'inosservanza delle misure organizzative adottate.

II. PARTE SPECIALE

3. IL MODELLO

Una volta delineati i principi e gli scopi che regolano la costruzione del Modello, così come raccolti nella "Parte Generale" occorre procedere alla loro attuazione concreta attraverso la previsione della "Parte Speciale" che ha la finalità di disciplinare le condotte dei soggetti apicali e dei soggetti sottoposti all'altrui direzione, tramite la costruzione di un insieme strutturato di norme di condotta, protocolli e procedure, diretto a prevenire la commissione delle tipologie di reato di cui al Decreto.

A tal fine, appare imprescindibile analizzare le singole fattispecie di reato previste dal Decreto, attualizzandone i possibili profili problematici nell'ambito della realtà societaria facente capo a EUDAIMON.

Ciò implica in primo luogo la conoscenza delle **fattispecie di reato** rilevanti ai fini del Decreto 231 che sono elencate nell'**Allegato 1**.

Segue la **mappatura delle attività sensibili** alla commissione dei suddetti reati, contenuta nell'**Allegato 2**, completata dall'illustrazione delle procedure di **Risk Assessment** declinate nell'**Allegato 3**.

In secondo luogo, a garanzia della concreta adozione ed attuazione del Modello, è regolata **l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza**, dotato di specifiche funzioni di controllo e di un proprio regolamento che costituisce documento autonomo inserito nel presente Modello quale **Allegato 4**.

Nella parte speciale del Modello, nell'**Allegato 5**, è contenuto anche il **Codice Etico**, che definisce l'insieme dei valori e delle regole etico-sociali di EUDAIMON, corredato di un proprio sanzionatorio.

Infine, esaurisce la parte speciale del Modello, la normativa in tema di Whistleblowing contenuta nell'**Allegato 6**.

Il complesso degli allegati, in uno con le Policy aziendali, i regolamenti e le procedure adottate dalla Società, costituiscono il Modello di Organizzazione Gestione di EUDAIMON quale presidio contro il rischio di commissione dei reati, che vincola tutti i dipendenti, i collaboratori, i fornitori, i clienti e, più in generale, tutti gli Stakeholders di EUDAIMON.

3. Identificazione dei reati presupposti e la mappatura delle attività a rischio.

Il catalogo dei reati individuati dal legislatore quali presupposti per la responsabilità amministrativa delle Società si è incrementato nel corso

degli anni, affiancandosi alle originarie fattispecie dolose, anche ipotesi di illeciti colposi.

In generale, è possibile riassumere tale catalogo nelle seguenti macro-aree di reati:

1. reati contro la P.A. e il suo patrimonio;
2. reati informatici;
3. reati di criminalità organizzata, con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e reati transnazionali;
4. reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo, in strumenti o segni di riconoscimento;
5. reati contro l'industria e il commercio;
6. reati societari;
7. reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
8. reati contro la personalità individuale;
9. reati di abuso di mercato;
10. reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
11. reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
12. reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
13. reati in materia di violazione del diritto di autore;
14. reato di induzione a non rendere dichiarazioni alla Autorità Giudiziaria;
15. reati ambientali;
16. reati di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare;
17. reati di razzismo e xenofobia;
18. reati di frode in competizioni sportive e giochi d'azzardo;
19. reati tributari e reati di contrabbando;
20. reati contro il patrimonio culturale e beni paesaggistici.

Al fine di prevenire il rischio di commissione di tali reati attraverso la previsione di norme di condotta, protocolli e procedure, sono state preliminarmente censite le singole aree societarie, sì da individuare quelle a rischio ovvero astrattamente interessate dalle potenziali casistiche di reato previste dal Decreto.

Rispetto ai reati indicati all'Allegato 1, si precisa che EUDAIMON, a seguito delle analisi effettuate, ha ritenuto:

- non applicabili alla società i reati di pratiche di mutilazioni genitali femminili, i reati di *market abuse*, nonché i reati in frode in competizione sportiva e giochi di azzardo e i reati di contrabbando, e, da ultimo quelli contro il patrimonio culturale e beni paesaggistici;
- del tutto trascurabili, tenuto conto della attività e dell'oggetto sociale di EUDAIMON, i reati di falsità in monete e carte di pubblico credito e valori di bollo, nonché i reati di frode in industria e commercio; nonché quelli in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

La Società ha inoltre ritenuto di mappare i reati transnazionali congiuntamente alle fattispecie di reati di criminalità organizzata e finalità di terrorismo.

All'interno delle restanti categorie possiamo distinguere alcune fattispecie di interesse generale, non essendo necessariamente collegate alla attività svolta da EUDAIMON (quali ad esempio i reati in materia di omicidio o lesioni colpose con violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro) rispetto ad altre che sono maggiormente rilevanti in funzione dell'attività esercitata, come nel caso di delitti informatici, di quelli contro la P.A. e il suo patrimonio, ovvero rispetto alla possibilità di verifica come nel caso dei delitti tributari.

La mappatura delle attività a rischio, finalizzata ad individuare le aree sensibili alla commissione dei reati allo scopo di neutralizzare la possibilità di loro verifica, è contenuta nell'**Allegato 2**, che costituisce parte integrante del presente Modello.

3.2 Risk assessment.

EUDAIMON ha predisposto un Documento volto all'individuazione di norme di condotta, protocolli e procedure, finalizzate a neutralizzare la commissione dei reati presupposti previsti dal Decreto (**Allegato 3**).

Consapevole che non è in concreto ipotizzabile la creazione di un sistema di controllo interno tale da eliminare del tutto l'eventualità di situazioni di rischio, la Società con l'adozione e la revisione del Modello si propone di ridurre significativamente ogni e qualunque rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale.

In particolare, il documento di Risk assessment di cui all'**Allegato 3**, prevede, per ogni tipologia di reato rilevante per la Società, oltre ad una dettagliata descrizione del potenziale rischio ai fini 231 a cui l'Ente risulta esposto, l'individuazione delle unità operative che potrebbero essere interessate da tale rischio, una sua valutazione preliminare, l'individuazione dei presidi di controllo posti in essere dalla Società sulla base dei quali viene infine svolta una valutazione finale del rischio residuo con rilevazione di eventuali proposte di mitigazione dello stesso.

3.3 L'Organismo di Vigilanza.

La concreta ed efficace attuazione del Modello non può prescindere dalla creazione di un organismo chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di organizzazione e gestione adottato all'interno dell'organizzazione societaria.

In tale senso risulta inequivoco il dettato dell'art. 6 del D.lgs. 231/01 che impone, quale condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa della società, che sia istituito un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomia di poteri e indipendenza, al quale sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Le regole che sovrintendono la composizione, la nomina, le funzioni ed i compiti di tale organismo e lo svolgimento della sua attività sono contenute nell'apposito regolamento di cui all' **Allegato 4**, da intendersi parte integrante del presente Modello.

3.4 Codice Etico.

EUDAIMON ritiene fondamentale l'osservanza di principi di comportamento basati su standard etici per garantire la crescita, l'affidabilità della gestione e l'immagine della stessa.

La Società, in conformità alle indicazioni contenute nel D.lgs. 231/01, adotta un Codice Etico che rappresenta la carta dei diritti e doveri che orientano le relazioni all'interno ed all'esterno della stessa ed è finalizzato ad assicurare che tutte le attività della Società siano svolte nell'osservanza della normativa e dei principi di onestà, integrità, correttezza e buona fede. Tutti coloro che operano per EUDAIMON sono tenuti a conoscere, osservare e far osservare il Codice Etico nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità.

Il documento denominato Codice Etico è riportato nell'**Allegato 5** quale parte integrante del presente Modello risulta suddiviso in una prima parte dedicata ai principi e ai valori a cui si ispira la Società nell'esercizio di impresa, una seconda parte inerente le regole di comportamento cui devono attenersi tutti coloro che operano in nome e per conto della Società e si conclude con le prescrizioni che ne regolano l'attuazione e la verifica da parte degli organi a ciò preposti, prevedendo un sistema disciplinare in caso di sua violazione.

3.5 Whistleblowing.

EUDAIMON incentiva i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, clienti e, più in generale, tutti gli Stakeholders a segnalare, in buona fede, qualsiasi comportamento – commissivo o omissivo – posto in essere al suo interno o nei rapporti con essa, che violi o induca a violare le normative applicabili, i propri valori, i propri regolamenti e procedure, o che possano ledere l'interesse pubblico o l'integrità della Società medesima.

EUDAIMON ha attivato, in conformità alle specifiche previste dalla normativa Whistleblowing e alle relative Linee Guida applicative, un canale di segnalazione interna che, tramite specifica piattaforma, consente l'invio in modalità informatica di segnalazioni in forma scritta e orale e garantisce – anche tramite strumenti di crittografia- la riservatezza dell'identità del Segnalante, della Persona Coinvolta, e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa e della relativa documentazione.

La piattaforma è accessibile attraverso il link presente sulla home page del [sito web di Eudaimon \(sezione governance\)](#) o accessibile direttamente tramite questo [Link](#).

Nella gestione delle segnalazioni EUDAIMON si impegna a rispettare i principi di riservatezza, proporzionalità e imparzialità, a riconoscere la

buona fede dei segnalanti e a garantirne l'anonimato. Inoltre, EUDAIMON non tollera alcuna forma di minaccia, ritorsione o discriminazione – effettiva o tentata – nei confronti dei soggetti coinvolti nelle segnalazioni. L'oggetto, le modalità di segnalazione e le forme di tutela e di garanzia accordate al segnalante e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, sono declinate nel relativo Regolamento adottato in tema di Whistleblowing, disponibile sul sito dell'Azienda sotto la sezione [Governance](#) a cui si rinvia. Laddove la segnalazione attenga a violazioni riconducibili all'attività della Capogruppo la stessa dovrà essere effettuata secondo le modalità previste dalla Policy in tema di Whistleblowing adottata da Epassi tramite i canali ivi indicati.

3.6 Diffusione del Modello e attività di formazione.

EUDAIMON promuove ed assicura la più ampia divulgazione dei principi contenuti nel Modello all'interno ed all'esterno della struttura.

Come prescritto dal D.lgs. 231/2001, l'attuazione del Modello richiede la sua comunicazione e la formazione del personale; EUDAIMON si impegna pertanto a facilitare e perseguire la conoscenza del Modello da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo e del loro contributo costruttivo sui suoi contenuti.

In particolare, il Modello, una volta approvato, è comunicato formalmente a ciascun componente degli organi sociali e a tutti i dipendenti. Il soggetto che riceve la comunicazione sottoscrive una dichiarazione di conoscenza e adesione al Modello, dichiarazione che viene archiviata e conservata dalla Società.

I principi e i contenuti del D.lgs. 231/2001 e del Modello sono divulgati mediante corsi di formazione a cui è posto l'obbligo di partecipazione.

Il presente Modello è reso disponibile a tutti gli utenti sul sito internet di EUDAIMON.

In coerenza con quanto prescritto nel Codice Etico, il Modello è portato a conoscenza anche di tutti coloro con cui la Società intrattiene rapporti economici rispetto ai quali si adottano le seguenti procedure:

1. informative sulle politiche e sulle procedure adottate dalla Società sulla base del Modello, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari al Modello o alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali;
2. inserimento nei contratti con Fornitori di beni e servizi, Partner commerciali, Outsourcer, Consulenti e Agenti (di seguito definiti genericamente Collaboratori Esterni) di apposite clausole, nelle quali essi dichiarano espressamente:
 - (a) di essere consapevoli che il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 prevede la responsabilità diretta delle Società per una serie di reati commessi nel suo interesse e/o a suo vantaggio da Dipendenti, Fornitori, Partner commerciali, Outsourcer, Consulenti, Agenti, in aggiunta alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito;

(b) di non essere stati oggetto di procedimenti o condanne in relazione ad uno dei reati contemplati dal Decreto e di impegnarsi ad informare immediatamente EUDAIMON nel caso di coinvolgimento in uno dei suddetti illeciti;

(c) di attenersi rigorosamente, nell'esecuzione dei rapporti contrattuali con EUDAIMON, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, alle norme contenute nel Modello e al Codice Etico di EUDAIMON;

(d) di aver adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché un Codice Etico conforme ai principi previsti dal Decreto e, se non tenuti a tale adempimento, in ogni caso di essere a piena conoscenza del Modello e del Codice Etico di EUDAIMON per effetto della loro consultazione sul sito web, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni;

(e) di accettare che in caso di violazione del Codice Etico e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal D. Lgs 231/01, che sia riconducibile alla loro responsabilità, è facoltà di EUDAIMON di recedere dal contratto e, nei casi più gravi (anche in caso di sentenza di condanna resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax o PEC, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Idonei strumenti di comunicazione saranno altresì adottati per aggiornare tutti i Destinatari del Modello sopra indicati circa le eventuali modifiche apportate allo stesso.

4. SISTEMA DISCIPLINARE E MECCANISMI SANZIONATORI

4.1. Principi generali.

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme e delle disposizioni contenute nel Modello e nelle relative procedure è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

A questo proposito, infatti, lo stesso articolo 6 comma 2, lettera e), del D. Lgs. n. 231/01 prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"*.

L'irrogazione delle sanzioni previste nella presente parte prescinde dall'esistenza e dall'esito di un eventuale procedimento penale, poiché le regole di condotta imposte dal Modello e dalle relative procedure sono assunte da EUDAIMON in piena autonomia ed indipendentemente dalla tipologia di illeciti di cui al D. Lgs. n. 231/01, attese anche le esigenze derivanti dai principi di tempestività ed immediatezza della contestazione in ottemperanza alle norme di legge vigenti in materia.

Più precisamente, la mancata osservanza delle norme e delle disposizioni, contenute nel Modello e nelle relative procedure, lede di per sé sola il

rapporto di fiducia in essere con la Società e comporta azioni di carattere sanzionatorio e disciplinare a prescindere dall'eventuale instaurazione o dall'esito di un giudizio penale.

A seguito della comunicazione dell'OdV della violazione del Modello, viene avviata una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento del dipendente; tale procedura d'accertamento è condotta dagli organi sociali preposti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva, della mancanza o del grado della colpa.

EUDAIMON, attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposte, provvede quindi ad irrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Modello e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

4.2 Le sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non dirigenti.

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello, nel Codice Etico, nelle regole e nei protocolli aziendali adottati da EUDAIMON sono definiti illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti sono adottate nel rispetto delle procedure previste dalla normativa applicabile.

Si fa espresso riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative per i dipendenti delle società di Servizi.

In applicazione del principio di proporzionalità, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

-Rimprovero verbale: si applica nel caso delle più lievi inosservanze dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello, correlandosi detto comportamento ad una lieve inosservanza di natura colposa ovvero di omessa segnalazione di tale lieve inosservanza da parte di altri esponenti aziendali.

-Rimprovero scritto: si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, rispetto ad un comportamento non conforme o non adeguato in misura da poter essere considerato ancorché non lieve, comunque non grave, correlandosi detto comportamento ad un'inosservanza non grave delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori, ovvero in caso di recidiva delle violazioni di cui al precedente punto, nonché in caso di omessa segnalazione di tali inosservanze da parte di altri esponenti aziendali;

-Multa non superiore a 4 ore di retribuzione oraria calcolata sulla retribuzione normale: si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, per un

comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva. Tra tali comportamenti rientra la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV in ordine alla commissione dei reati, ancorché tentati, nonché ogni violazione del Modello. La stessa sanzione sarà applicata in caso di mancata reiterata partecipazione (fisica o in qualunque modo richiesta dalla Società), senza giustificato motivo alle sessioni formative che nel tempo verranno erogate dalla Società relative al Decreto, al Modello di organizzazione, gestione e controllo e al Codice Etico adottato dalla Società o in ordine a tematiche relative.

-Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni: si applica nel caso di violazioni più gravi rispetto alle infrazioni di cui al punto precedente.

- **Licenziamento disciplinare con preavviso:** si applica nel caso di notevole inadempimento in relazione alle disposizioni di cui al Codice Etico ed al Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società, ovvero in caso di comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo non equivoco al compimento di un reato.

-Licenziamento disciplinare senza preavviso: si applica in caso di grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle regole contenute nel Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal Decreto.

Il compito di verificare ed accertare eventuali violazioni dei doveri previsti nel presente Modello spetta all'OdV, il quale trasmette i risultati delle indagini svolte al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale. La competenza ad irrogare le sanzioni di cui al presente capitolo spetta al CdA il quale riferirà in merito all'OdV.

4.3 Le sanzioni nei confronti dei Dirigenti.

La violazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello da parte dei Dirigenti, ovvero l'adozione di un comportamento non conforme alle richiamate prescrizioni sarà assoggettata a misura disciplinare modulata a seconda della gravità della violazione commessa. Per i casi più gravi è prevista la risoluzione del rapporto di lavoro, in considerazione dello speciale vincolo fiduciario che lega il Dirigente al datore di lavoro.

In particolare, si avrà interruzione del rapporto di lavoro nei seguenti casi:

l- **licenziamento con preavviso** nel caso in cui il Dirigente tenga i suddetti comportamenti per colpa grave ovvero dolosamente finalizzati alla violazione delle regole contenute nel Modello o alla loro elusione fraudolenta ed ancora in caso di comportamenti in aree a rischio deliberatamente non conformi alle prescrizioni, ma tali da non comportare comunque l'interruzione del rapporto senza preavviso di cui al punto successivo.

2-licenziamento senza preavviso nel caso in cui il Dirigente tenga comportamenti caratterizzati da colpa gravissima o in ogni caso dolosamente finalizzati alla violazione delle regole contenute nel Modello o alla loro elusione fraudolenta ed ancora in caso di comportamenti in aree a rischio deliberatamente non conformi alle prescrizioni e il suo comportamento sia di particolare gravità tale da costituire delitto e da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto.

4.4 Le sanzioni nei confronti di Amministratori e Sindaci.

In caso di violazione del Modello da parte degli Organi Sociali, l'OdV informerà il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale della Società, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa che potranno includere la revoca in via cautelare dei poteri delegati, ovvero la convocazione dell'assemblea dei soci per disporre eventuale sostituzione.

Nel caso di sentenza di condanna anche di primo grado per i reati previsti dal Decreto, l'Amministratore o il membro del Collegio Sindacale condannato dovrà darne immediata comunicazione all'OdV che procederà ad informarne l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale come sopra indicato.

4.5 Le sanzioni nei confronti di Fornitori di beni e servizi, Partner, Outsourcer, Agenti e Consulenti.

L'impegno all'osservanza della legge e dei principi di riferimento del Modello da parte dei terzi aventi rapporti contrattuali ed economici con EUDAIMON è previsto da apposita clausola del relativo contratto che forma oggetto di accettazione del terzo contraente.

La clausola prevede l'applicabilità del Modello in tutto o in parte a seconda dell'attività regolamentata dal contratto e, inoltre, la facoltà di risoluzione del contratto e/o il pagamento di penali e/o altri strumenti e rimedi a tutela di EUDAIMON.

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori Esterni indicati in rubrica in contrasto con le linee di condotta previste dal Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

4.6 Le sanzioni nei confronti di componenti dell'OdV.

In caso di violazioni del presente Modello da parte dell'OdV uno qualsiasi tra i Sindaci o tra gli Amministratori, informeranno immediatamente il Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione di EUDAIMON: tali organi, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati

strumenti di difesa, prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

In caso di OdV in composizione collegiale la violazione da parte di uno dei suoi membri potrà essere sarà segnalata anche dagli altri membri dell'OdV medesimo.

5. ALLEGATI

- ALLEGATO 1 - Elenco dei reati presupposto della responsabilità degli Enti ex D.lgs 2312001 aggiornato al 16 luglio 20
- ALLEGATO 2 - Mappatura delle attività a rischio svolte dalla società
- ALLEGATO 3 - Schede di Risk Assessment in relazione al Modello ex D.Lgs. 2312001
- ALLEGATO 4 - Regolamento di funzionamento dell'O.d.v. di Eudaimon S.p.A.
- ALLEGATO 5 - CODICE ETICO
- ALLEGATO 6 - Regolamento Whistleblowing EUDAIMON

ALLEGATO 1

Elenco dei reati presupposto della responsabilità degli Enti ex D.lgs 231/2001 aggiornato al 16 luglio 2021

Art. D. Lgs 231/2001	Fonte Legislativa	Rubrica
24	316bis c.p.	Malversazione a danno dello Stato
24	316ter c.p.	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
24	640, c. 2, n. 1, c.p.	Truffa (solo se a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico)
24	640bis c.p.	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
24 UE	640ter c.p.	Frode informatica commessa in danno dello Stato, Ente pubblico o
24 Fondo	art. 2 L 898/1986	Frode ai danni del Fondo Europeo agricolo di garanzia e del Europeo agricolo per lo sviluppo rurale
24bis	615 ter c.p.	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
24bis	615 quater c.p.	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
24bis informatici	615quinquies c.p.	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico e telematico
24bis	617quater c.p.	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
24bis impedire o	617quinquies c.p.	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
24bis	635bis c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
24bis	635ter c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici dello Stato o di altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità
24bis	635quater c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
24bis pubblica utilità	635quinquies c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di
24bis	491bis c.p.	Documenti informatici (falsità di documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria)
24bis certificazione di	640quinquies c.p.	Frode informatica del soggetto che presta servizi di firma elettronica
24 bis	art. 1, co11, D.L. 105/2019	Delitti di cyber security
24ter contro	416 c.p.	Associazione per delinquere nelle ipotesi di al comma 6 (delitti la libertà personale)

24ter	416bis c.p.	Associazioni di tipo mafioso anche straniere
24ter	416ter c.p.	Scambio elettorale politico-mafioso
24ter	630 c.p.	Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
24ter	DPR 309/90, art. 74	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
24ter	art. 407 c. 2, lett. a), n. 5 c.p.p.	Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, c. terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110
25	314 c.p.	Peculato commesso in danno di interessi finanziari della UE
25 di	316 c.p.	Peculato mediante profitto dell'errore altrui se commesso in danno interessi finanziari dell'UE
25	317 c.p.	Concussione
25	318 c.p.	Corruzione per l'esercizio della funzione
25	319 c.p.	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
25 ufficio	319 bis c.p.	Fattispecie aggravate di corruzione per atti contrari ai doveri di
25	319 ter c.p.	Corruzione in atti giudiziari
25	319 quater c.p.	Induzione indebita a dare o promettere utilità
25	320 c.p.	Estensione all'incaricato di pubblico servizio
25	321 c.p.	Pene per il corruttore
25	322 c.p.	Istigazione alla corruzione
25	322 bis c.p.	Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.
25 finanziari dell'UE	323 c.p.	Abuso di ufficio se commesso in danno di interessi
25	346 bis c.p.	Traffico di influenze illecite
25bis	453 c.p.	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
25bis	454 c.p.	Alterazione di monete
25bis	455 c.p.	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
25bis	457 c.p.	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
25bis	459 c.p.	Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
25bis carte	460 c.p.	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di di pubblico credito o di valori di bollo
25bis	461 c.p.	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla

		falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
25bis	464 c.p.	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
25bis di	473 c.p.	Contraffazione, alterazione o uso di marchio, segni distintivi ovvero brevetti, modelli e disegni
25bis	474 c.p.	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
25bis1	513 c.p.	Turbata libertà dell'industria o del commercio
25bis1	513bis c.p.	Illecita concorrenza con minaccia o violenza
25bis1	514 c.p.	Frodi contro le industrie nazionali
25bis1	515 c.p.	Frode nell'esercizio del commercio
25bis1	516 c.p.	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
25bis1	517 c.p.	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
25bis1	517ter c.p.	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
25bis1	517quater c.p.	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari
25ter	2621 c.c.	False comunicazioni sociali
25ter	2621bis c.c.	False comunicazioni sociali, fatti di lieve entità
25ter	2622 c.c.	False comunicazioni sociali delle società quotate
25ter	2625 c.c.	Impedito controllo
25ter	2626 c.c.	Indebita restituzione dei conferimenti
25ter	2627 c.c.	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
25ter	2628 c.c.	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società Controllante
25ter	2629 c.c.	Operazioni in pregiudizio dei creditori
25ter	2629bis c.c.	Omessa comunicazione del conflitto d'interessi
25ter	2632 c.c.	Formazione fittizia del capitale
25ter	2633 c.c.	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
25ter	2635 c.c.	Corruzione tra privati
25ter	2635bis c.c.	Istigazione alla corruzione tra privati
25ter	2636 c.c.	Illecita influenza sull'assemblea
25ter	2637 c.c.	Aggiotaggio
25ter di	2638 c.c.	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche vigilanza

25quater	Terrorismo	Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali
25quater1	583bis c.p.	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
25quinquies	600 c.p.	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
25quinquies	600bis c.p.	Prostituzione minorile
25quinquies	600ter c.p.	Pornografia minorile
25quinquies	600quater c.p.	Detenzione di materiale pornografico
25quinquies	600quater.1 c.p.	Pornografia virtuale
25quinquies prostituzione	600quinquies c.p.	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della minorile
25quinquies	601 c.p.	Tratta di persone
25quinquies	602 c.p.	Acquisto e alienazione di schiavi
25quinquies	603bis c.p.	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
25quinquies	609undecies c.p.	Adescamento di minorenni
25sexies	184-185 D.Lgs. 58/1998	Abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato
25septies	589 c.p.	Omicidio colposo (solo con violazione delle norme di cui T.U. 81/08)
25septies 81/08)	590 c.p.	Lesioni personali colpose (solo con violazione norme di cui T.U. 81/08)
25octies	648 c.p.	Ricettazione
25octies	648bis c.p.	Riciclaggio
25octies	648ter c.p.	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
25octies	648ter.1 c.p.	Autoriciclaggio
25octies.1	493 ter c.p.	Reati in materia di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti
25octies.1	493 quater c.p.	Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti
25octies.1	640 ter c.p.	Frode informatica (se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale
25novies	L. n .633/1941, 171 c 1 lett. a bis	Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa
25novies	L. n. 633/1941	Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non

	Art. 171 c.3	destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione
25novies	L. n.633/1941 Art. 171 bis c. 1,	Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori
25novies	L. n.633/1941 Art. 171 bis c. 2	Riproduzione, trasferimento su altro supporto; estrazione distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati
25novies	L. n. 633/1941 171 ter	Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa
25novies	L. n. 633/1941 171 septies	Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione
25novies	L. n.633/1941 171 octies	Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale
25decies	377 bis c.p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
25undecies	452 bis c.p.	Inquinamento ambientale
25undecies	452 quater c.p.	Disastro ambientale
25undecies	452 quinquies c.p.	Delitti colposi contro l'ambiente
25undecies	452 sexies c.p.	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
25undecies	452 octies c.p.	Associazione per commettere delitti contro l'ambiente
25undecies	727 bis	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
25undecies protetto	733 bis	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito
25undecies	D.Lgs. 152/2006 art. 260bis	Norme in materia ambientale, sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
25undecies	D.Lgs. 152/2006 art. 137 c. 2, 3, 5, 11 e 13	Norme in materia ambientale, scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose non autorizzato
25undecies	D.Lgs. 152/2006 art. 256 c. 1, lett.	Norme in materia ambientale, attività di gestione di rifiuti non autorizzata

	a) e b), 3, 5 e 6	
25undecies	D.Lgs. 152/2006, art. 257 c. 1 e 2	Norme in materia ambientale, bonifica dei siti
25undecies registri	D.Lgs. 152/2006, art. 258 c. 4,	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei obbligatori e dei formulari
25undecies	D.Lgs. 152/2006, art. 259 c. 1	Traffico illecito i rifiuti
25undecies traffico	D.Lgs. 152/2006, art. 260, c. 1 e 2	Norme in materia ambientale, attività organizzate per il illecito di rifiuti (richiamo da intendersi riferito all'art. 452- quaterdecies del c.p. ai sensi dell'art. 7 del d.lgs 21/2018)
25undecies	D.Lgs. 152/2006 art. 279, c. 5	Norme in materia ambientale, sanzioni obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
25undecies	L 150/1992 art. 1, c. 1 e 2	Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione
25undecies	L 150/1992 art. 2, c. 1 e 2	Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione
25undecies	L 150/1992 art. 3bis, c. 1,	Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione
25undecies	L 150/1992 art. 6, c. 4	Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione
25undecies	D.Lgs. 202/2007 art. 8, c. 1 e 2	Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni
25undecies	D.Lgs. 202/2007 art. 9, c. 1 e 2	Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni
25undecies	L 549/1993 art. 3, c. 6	Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive
25duodecies	D.Lgs. 286/1998 art. 12, c. 3, 3bis, 3ter e 5, art. 22, co 12 e 12 bis	T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato
25terdecies	L. 654/75 art.3, c. 3 bis	Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale e xenofobia (richiamo da intendersi riferito all'art. 640 bis del c.p. ai sensi del d.lgs 21/2018)
25quaterdecies	L 401/1989 art. 1 e 4,	Frode in competizioni sportive e esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa
25quinqüesdecies	D.Lgs. 74/2000 art. 2 c. 1 e 2bis	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
25quinqüesdecies	D.Lgs. 74/2000 art. 3	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
25quinqüesdecies mln)	D.Lgs. 74/2000 art. 4	Dichiarazione infedele (sistemi transfrontalieri con soglia di €10 mln)
25quinqüesdecies mln)	D.Lgs. 74/2000	Omessa dichiarazione (sistemi transfrontalieri con soglia di €10 mln)

art. 5	
25quinquiesdecies D.Lgs. 74/2000 art. 8 c. 1 e 2bis	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
25quinquiesdecies D.Lgs. 74/2000 art. 10	Occultamento o distruzione di documenti contabili
25quinquiesdecies D.Lgs. 74/2000 mln) Art. 10 quater	Indebita compensazione (sistemi transfrontalieri con soglia di €10
25quinquiesdecies D.Lgs. 74/2000 art. 11	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
25sexiesdecies D.Lgs. 43/73	Reati di contrabbando in presenza di condotte aggravate ex art 295 e reati di contrabbando di tabacchi lavorati esteri ex art 291 bis, ter e quater
25 septiesdecies 518 nonies c.p.	Violazioni in materia di alienazione di beni culturali
25 septiesdecies 518 ter c.p.	Appropriazione indebita di beni culturali
25 septiesdecies 518 decies c.p.	Importazione illecita di beni culturali
25 septiesdecies 518 undeciesc.p.	Uscita o esportazione illecite di beni culturali
25 septiesdecies 518 dueodecies c.p. imbrattamento	Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, e uso illecito di beni culturali e paesaggistici
25 septiesdecies 518 quaterdecies c.p.	Contraffazione di opere d'arte
25 septiesdecies 518 bis c.p.	Furto di beni culturali
25 septiesdecies 518 quater c.p.	Ricettazione di beni culturali
25 septiesdecies 518 octies c.p.	Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali
25 duodevices 518 sxiees c.p.	Riciclaggio di beni culturali
25 duodevices 518 terdecies c.p.	Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

ALLEGATO 3

Schede di Risk Assessment in relazione al Modello ex D.Lgs. 231/2001

Sommario

ALLEGATO 3	1
1.REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	2
2. REATI ATTINENTI AI DELITTI INFORMATICI	7
3. REATI ATTINENTI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, AL TERRORISMO E A REATI TRANSNAZIONALI	11
4. REATI IN TEMA DI FALSITÀ DI MONETE E VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	13
5. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	14
6. REATI SOCIETARI	14
7. REATO DI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI	20
8. REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE	20
9. REATI ATTINENTI AL MARKET ABUSE	22
10. REATI ATTINENTI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO	23
11. REATI ATTINENTI ALL'ANTIRICICLAGGIO	24
12. REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	25
13. REATI PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	27
14. REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	28
15. REATI AMBIENTALI	28
16. REATO PER IMPIEGO DI STRANIERI SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO	30
17. REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA	30
18. REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO E SCOMMESSA E GIOCHI DI AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI	31
19. REATI TRIBUTARI	32

20. I REATI DI CONTRABBANDO35

21. REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E I BENI

PAESAGGISTICI.....36

1.REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.1

Titolo di reato	Art. 316 bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato Art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
Riferimento normativo	Articolo 24 del D. Lgs. 231/2001
Descrizione del reato e del rischio connesso	La condotta criminosa di Malversazione ai danni dello Stato si sostanzia <u>nel non destinare</u> le somme ricevute da un ente pubblico, a titolo di contributi, sovvenzioni e finanziamenti, alle finalità di pubblico interesse per cui sono state erogate; quella dell'articolo 316 ter c.p. , nell'ottenere un'erogazione indebita attraverso l'esibizione di documentazione falsa. La Società Eudaimon non riceve sovvenzioni pubbliche. Il rischio di commissione di tali reati non può essere escluso qualora la Società dovesse accedere, nel futuro, a sovvenzioni o finanziamenti pubblici; in tale caso sarebbe opportuno prevedere una specifica procedura collegata all'ottenimento di finanziamenti e al controllo relativo al loro impiego.
Unità operative coinvolte	Direzione Aziendale -Finance -Legal & Compliance
Valutazione preliminare del rischio	-Basso
Presidi di controllo posti dalla Società	È in essere una procedura che consente la tracciabilità di denaro in entrata ed in uscita e l'esistenza di un sistema di controlli incrociati. Presenza del Codice Etico.
Valutazione finale del rischio residuo	Basso - Trascurabile

1.2

Titolo di reato	Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture
Riferimento normativo	Articolo 24 del D. Lgs. 231/2001
Descrizione del reato e del rischio	La condotta criminosa di frode nelle pubbliche forniture si realizza mediante frode nell'esecuzione di contratti di pubblica fornitura o nell'adempimento dei loro altri obblighi contrattuali. In particolare,

connesso	deve trattarsi di contratti di fornitura verso lo Stato, altro Ente Pubblico, imprese esercenti un pubblico servizio o di pubblica necessità. Il termine fornitura si riferisce sia alle cose che alle opere e quindi anche al <i>facere</i> costituito dalle prestazioni di materiali, nonché dalle attività tecniche e lavorative di un'impresa, volte ad assicurare il soddisfacimento delle finalità sottese al servizio pubblico. La violazione degli obblighi contrattuali integrante il reato in questione consiste nel commettere una frode, intesa come qualsiasi inadempimento doloso che induca in errore il destinatario della fornitura. L'effetto della frode prescinde nel caso di specie dal conseguimento di un profitto e di un conseguente danno, diversamente di quanto accade nella truffa. Il rischio di commissione del reato del quo è proporzionale all'esistenza di contratti aventi ad oggetto prestazioni a favore di soggetti pubblici, pertanto il rischio di verifica è presente in linea teorica.
Unità operative coinvolte	Operations, Growth -Product -Technology.
Valutazione preliminare del rischio	Medio
Presidi di controllo posti dalla Società	Esistenza di un sistema di controlli interni – la fase di esecuzione del contratto si inserisce in un sistema di procedure e sistemi di controllo interni. Presenza del Codice Etico
Valutazione finale del rischio residuo	Basso

1.3

Titolo di reato	Art. 640 co 2 n. 1 c.p. – Truffa ai danni dello Stato o altro Ente pubblico o dell'Unione Europea Art. 640 bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Stato, altro Ente pubblico o Unione europea)
Riferimento normativo	Articolo 24 del D. Lgs. 231/2001
Descrizione del reato e del rischio connesso	La condotta criminosa del reato di Truffa di cui all'art 640 co 2 c.p. è costituita dalla predisposizione di offerte di beni e servizi non corrispondenti all'oggetto del contratto (artifici e raggiri) al fine di ottenere un profitto non dovuto con danno della PA; Quanto al rischio di commissione del presente reato valgono le medesime considerazioni di cui al punto precedente (1.2) La Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche si sostanzia nella predisposizione di documenti o di altre circostanze artificiose al fine di ottenere finanziamenti o mutui agevolati da parte dello Stato o di altro Ente Pubblico. In questo caso il rischio di commissione di reati è trascurabile in ragione della circostanza che la Società non utilizza, al momento, sovvenzioni o erogazioni pubbliche.
Unità operative	Direzione Aziendale - Operations, Growth-Product-Technology

coinvolte	
Valutazione preliminare del rischio	Medio-Basso
Presidi di controllo posti dalla Società	Previsione del Codice Etico e procedure collegate all'acquisizione e vendita di servizi o attività; costante monitoraggio a seguito di audit interni ed esterni.
Valutazione finale del rischio residuo	Basso - Trascurabile

1.4

Titolo di reato	Art. 640 ter comma 2 c.p. - Frode Informatica ai danni dello Stato o altro Ente Pubblico o Unione Europea
Riferimento normativo	Articolo 24 del D. Lgs. 231/2001
Descrizione del reato e del rischio connesso	Nella "frode informatica" la condotta di artifici e raggiri è interamente sostituita dall'alterazione di un determinato sistema informatico e dai dati in esso disponibili, a cui fa seguito il conseguimento del profitto da parte dell'ente. Il rischio è concretizzabile in riferimento a tutti quei flussi di informazione che avvengono obbligatoriamente per via telematica nei confronti della PA come ad esempio i dati relativi alle dichiarazioni IVA.
Unità operative coinvolte	Tutte le strutture che vengono a contatto con dati, informazioni o programmi di un sistema telematico o accedono mediante credenziali di soggetti pubblici.
Valutazione preliminare del rischio	Medio-Basso
Presidi di controllo posti dalla Società	Sono state diffuse ad ogni dipendente e collaboratore della società le regole inerenti all'uso corretto di strumenti informatici e telematici ed è adottata una policy sulla privacy. Inoltre, sono in essere procedure che consentono: <ul style="list-style-type: none"> • la tracciabilità delle modifiche apportate alle procedure informatiche; • la generazione dei log di sistema e di applicativi per la mappatura delle utenze che effettuano le modifiche. Adozione del Codice Etico e Regolamento posta elettronica ed accesso a internet.
Valutazione finale del rischio residuo	Basso - Trascurabile

1.5

Titolo di reato	Art. 2 L.898/1986 Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale
------------------------	---

Riferimento normativo	Articolo 24 del D. Lgs. 231/2001
Descrizione del reato e del rischio connesso	È fattispecie residuale rispetto a quella di cui all'art. 640 bis c.p. sopra descritta, che consiste nella condotta di conseguire indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo Europeo Agricolo di garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi. La fattispecie non è inerente all'attività di EUDAIMON.
Unità operative coinvolte	-----
Valutazione preliminare del rischio	-----
Presidi di controllo posti dalla Società	-----
Valutazione finale del rischio residuo	-----

1.6

Titolo di reato	Art. 314 co. 1 c.p. Peculato (solo se commesso in danno di interessi finanziari dell'Unione Europea) Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (se commesso in danno di interessi finanziari dell'Unione Europea) Art. 317 c.p. - Concussione Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319 e 319 bis c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio Art. 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari Art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 320 e 321 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione Art 322 bis c.p. - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Corti Internazionali, delle Comunità Europee, delle assemblee o organizzazioni internazionali o di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione) Art. 323 c.p. Abuso di Ufficio (se commesso in danno di interessi finanziari dell'Unione Europea) Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite
Riferimento normativo	Articolo 25 del D. Lgs. 231/2001
Descrizione del reato e del rischio connesso	Di recente introduzione, il reato di cui all'art. 314 c.p. , consiste nella condotta del Pubblico Ufficiale o dall'Incaricato di Pubblico Servizio di appropriazione di denaro o altra cosa mobile di cui ha disponibilità in ragione del suo ufficio.

	<p>A sua volta il peculato mediante profitto dell'errore altrui si realizza quando il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio nell'esercizio delle funzioni dell'ufficio o del servizio si giova dell'errore altrui, non indotto dal medesimo, e riceve o ritiene così indebitamente per sé o per un terzo denaro o altra utilità.</p> <p>In entrambi i casi l'inserimento di tali fattispecie tra i reati presupposto della responsabilità dell'Ente è limitata alla sola ipotesi in cui le condotte sopra descritte siano poste in essere in danno di un interesse finanziario dell'Unione Europea.</p> <p>Tra i reati contro la PA, è stato inserito nel 2020 anche il delitto di abuso di ufficio, quale reato residuale che viene integrato del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. Anche per questa fattispecie il limite di rilevanza ai fini della 231 è dato dall'essere commesso in danno di un interesse finanziario dell'Unione Europea.</p> <p>Si ricorda che nella formulazione originaria la categoria centrale dei reati contro la PA era tradizionalmente riservata ai reati di corruzione e concussione.</p> <p>Quest'ultimo caratterizzato dalla presenza di una costrizione posta in essere dal funzionario pubblico nei confronti del privato che, come tale, è solo vittima del reato e non punibile, la seconda, che racchiude più ipotesi diverse, si caratterizza per un accordo che intercorre tra parte pubblica e parte privata, entrambe punite. In particolare, la concussione si concretizza nei casi in cui un Pubblico Ufficiale, o un Incaricato di Pubblico Servizio abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere a lui o a un terzo denaro o altra utilità.</p> <p>La fattispecie di corruzione presuppone un accordo tra corrotto e corruttore in virtù del quale il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa: 1. per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri; 2. per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio; 3. per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio; 4. per favorire una parte in un processo penale, civile o amministrativo (quest'ultimo per la corruzione in atti giudiziari).</p> <p>Infine, sempre nell'ambito dei reati di concussione e corruzione si richiama il reato di induzione indebita che si verifica quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio inducono (anziché costringere) a dare o promettere denaro o altra utilità.</p> <p>L'art. 322 bis c.p. si pone quale norma di chiusura dei reati contro la PA sopra richiamati stabilendo che le disposizioni degli artt. 314, 316, 317, 318, 319, 319 bi, 319 ter 319 quater, 320 e 322 co 3 e 4 c.p. si applicano, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione, anche ai membri degli organi delle Corti Internazionali, delle Comunità Europee, delle assemblee o organizzazioni internazionali nonché ai funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri ed in particolare a coloro che esercitano funzioni corrispondenti a quelle di Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito di</p>
--	---

	<p>organizzazioni pubbliche internazionali, o anche di Stati non appartenenti all'Unione Europea.</p> <p>La condotta criminosa del reato di traffico di influenze illecite punisce colui che sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio, si fa dare o promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita verso i suddetti soggetti pubblici, oppure per essere remunerato in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri; la stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. Tutte le ipotesi sopra descritte si applicano anche ai soggetti individuati dalla fattispecie di cui all'art. 322 bis c.p.</p> <p>I rischi connessi a tali reati contro la PA possono venire in rilievo in occasione dell'acquisizione di contratti con enti pubblici con i quali la Società instaura relazioni costanti, ovvero nell'ambito degli ordinari rapporti istituzionali che la Società ha in essere con enti pubblici (INPS, Agenzia delle entrate ecc.). Non risulta allo stato che gli interessi della comunità europea possano essere pregiudicati dall'attività di Eudaimon, pertanto le nuove fattispecie di recente introduzione (314, 316, 323, 322 bis e 323 c.p.) non risultano al momento passibili di commissione all'interno della Società.</p>
Unità operative coinvolte	Direzione Aziendale – Growth -Operations - Product ed in generale tutte le strutture che possono venire a contatto con pubblici ufficiali o con i soggetti sopra indicati.
Valutazione preliminare del rischio	Medio-Alto
Presidi di controllo posti dalla Società	<p>La Società ha formalizzato la procedura per la stipulazione di contratti ad evidenza pubblica ed ha approntato un'apposita procedura per disciplinare i rapporti con la Pubblica amministrazione che prevede la tracciabilità di tutti i contatti con i funzionari.</p> <p>A questo deve aggiungersi l'adozione del Codice Etico nel quale sono puntualmente elencate le regole di condotta che devono improntare i rapporti con la P.A., anche sotto il profilo di regalie ed omaggi. In ogni caso è stata adottata un'apposita procedura in tema di omaggi, regalie, liberalità.</p> <p>La struttura dei controlli esistenti nella Società garantisce, infine, la copertura dei rischi sopra descritti, in particolare attraverso la ripartizione delle funzioni, il controllo interno sul rispetto delle procedure in essere e l'attività del Collegio Sindacale.</p>
Valutazione finale del rischio residuo	Basso

2. REATI ATTINENTI AI DELITTI INFORMATICI

2.1

Titolo di reato	<p>Art. 615 ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</p> <p>Art. 615 quater c.p. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici</p>
------------------------	---

	<p>Art. 615 quinquies c.p. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</p> <p>Art. 617 quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche</p> <p>Art. 617 quinquies c.p. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche</p> <p>Art. 635 bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</p> <p>Art. 635 ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità</p> <p>Art. 635 quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici</p> <p>Art. 635 quinquies c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità</p> <p>Art. 640 quinquies c.p. – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione in firma elettronica</p> <p>Art. 491 bis c.p. – Falsità in documenti informatici</p>
<p>Riferimento normativo</p>	<p>Articolo 24-bis del D. Lgs 231/2001</p>
<p>Descrizione del reato e del rischio connesso</p>	<p>La condotta del reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico si realizza con l'introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero con il mantenimento in tali sistemi contro la volontà di colui che ha diritto di escluderlo.</p> <p>La detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici si configura allorché un soggetto, per fini di profitto o di danno, comunica, consegna codici, password o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto, anche fornendo indicazioni o istruzioni idonee a tale scopo.</p> <p>La condotta criminosa della diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico riguarda l'ipotesi di chi, al fine di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, ovvero di favorire l'interruzione totale o parziale o l'alterazione del suo funzionamento, procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.</p> <p>Il reato di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche punisce chiunque, fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe o anche rivela mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico il contenuto di dette comunicazioni.</p> <p>A sua volta il reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche punisce chiunque installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero</p>

	<p>intercorrenti tra più sistemi.</p> <p>La condotta del delitto danneggiamento di informazioni, dati e programmi è integrata da chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui. Laddove i fatti sopra elencati sono commessi ai danni dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti viene integrato il diverso reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità; a sua volta la condotta del reato di danneggiamento di sistemi informatici o telematici (anche di pubblica utilità) si configura quando, attraverso le condotte di danneggiamento di dati o programmi si distrugge, danneggia, si rende, in tutto o in parte, inservibile il sistema informatico o telematico (anche di pubblica utilità).</p> <p>Ed ancora: il reato di falsità in documenti informatici punisce la condotta di falsificazione di un documento informatico pubblico con efficacia probante sia come creazione di un atto falso, sia come alterazione del contenuto assertivo dell'atto.</p> <p>Il reato di frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione in firma elettronica, infine, può essere commesso solo da chi presta servizi di certificazione di firma elettronica e viene in rilievo quando tale soggetto al fine di trarne ingiusto profitto o arrecare danno a terzi, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato; detta fattispecie delittuosa non può trovare applicazione non essendo l'azienda soggetto che rilascia certificazione qualificata.</p> <p>Rischi di commissione delle fattispecie sopra descritte possono concretamente ricorrere in occasione dell'utilizzo della piattaforma tecnologica ed informatica aziendale da parte di dipendenti, collaboratori e dirigenti con possibilità di accesso ai sistemi informatici e telematici dei clienti e/o utenti.</p>
Unità operative coinvolte	Technology e più in generale tutte le unità operative che gestiscono e utilizzano sistemi informatici
Valutazione preliminare del rischio	Medio-Basso
Presidi di controllo posti dalla Società	<p>Sono state diffuse, accettate e siglate da ogni dipendente e collaboratore della società le regole inerenti all'uso corretto di strumenti informatici e telematici, contenute nel Regolamento posta elettronica e accesso a internet; nonché le regole policy sulla privacy. Adozione del Codice Etico.</p> <p>Sono in essere le procedure che consentono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la tracciabilità degli accessi alla rete e a tutti i server, dispositivi e applicazioni da parte di tutti gli utenti (sia Amministratore di sistema che non); - la generazione e quindi l'analisi dei log dei server di infrastruttura, degli applicativi e dei dispositivi di rete - tracciabilità degli accessi e dell'operatività (per le categorie di record e campi di più ampio utilizzo e ritenuti prioritari) sui sistemi CRM. <p>Il funzionamento dei software e delle risorse di rete garantisce la</p>

	<p>completa tracciabilità degli accessi ed il monitoraggio in tempo reale delle operazioni di ogni singolo utente e per i diversi applicativi. Nel rispetto di quanto dispone la normativa in materia di protezione dei dati personali, sono altresì previste le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • blocco, sulle singole postazioni, della possibilità di installare software non autorizzato; • predisposizione di firewall per il blocco di alcune categorie dannose di siti web non attinenti all'attività aziendale (adware, p2p, pornography) • gestione dei profili utente diversificati in funzione dell'attribuzione di compiti/responsabilità; • cambiamento delle password di accesso ai sistemi ogni X giorni; • impostazione dei terminali in stand-by dopo X minuti. <p>È infine previsto un sistema di controllo dei sistemi informatici sia fisico che logico.</p>
<p>Valutazione finale del rischio residuo</p>	<p>Basso- Trascurabile</p>

2.2

Titolo di reato	Art. 1 co.11 D.L. 105/2019 in vigore dal 17 luglio 2020 Delitti di cyber security
Riferimento normativo	Articolo 24 del D. Lgs. 231/2001
Descrizione del reato e del rischio connesso	<p>Reato proprio di società pubbliche o private incluse nel cosiddetto perimetro di sicurezza nazionale cibernetica in ragione dell'attività svolta ritenuta essenziale per lo Stato, in quanto destinatari di specifici obblighi come elencati nel D.L. 105/2019. L'inserimento in detto perimetro avviene attraverso l'inserimento in un'apposita lista riservata all'esito di un procedimento disciplinato dal regolamento DPCM 131/2020.</p> <p>Il reato posto in essere dai soggetti destinatari di specifici obblighi periodici di comunicazione può consistere:</p> <p>1) nel fornire informazioni, dati, o elementi di fatto non rispondenti al vero;</p> <p>2) nell'omettere le dovute comunicazioni entro i termini prescritti.</p> <p>In entrambi i casi l'autore agisce al fine di ostacolare o condizionare i procedimenti di controllo e le attività di ispezioni e vigilanza.</p> <p>Si tratta di un reato che non ha alcuna rilevanza tenuto conto della natura della società Eudaimon</p>
Unità operative coinvolte	----
Valutazione finale del rischio residuo	----
Presidi di controllo posti dalla Società	----
Valutazione finale del rischio residuo	----

3. REATI ATTINENTI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, AL TERRORISMO E A REATI TRANSNAZIONALI

Titolo di reato	<p>Reati di criminalità organizzata: Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere Art. 416 bis c.p. - Associazione di tipo mafioso Art. 416 ter c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso 74 DPR 309/90: - Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti</p> <p>Art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di estorsione</p> <p>Condotte con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico Artt. da 270 a 270 sexies c.p. - Associazioni sovversive; Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico; Assistenza agli associati; Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale; Organizzazione di trasferimenti con</p>
------------------------	---

	<p>finalità di terrorismo; Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale; Artt. 280, 280 bis, 280 ter c.p. - Condotte ed attentati con finalità di terrorismo Art. 289 c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo Art. 302 c.p. - Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato Artt. da 304 a 307 c.p. - Cospirazione politica, banda armata e assistenza ad entrambe - Reati transnazionali Art. 3 della Legge 16 marzo 2006, n. 146</p>
Riferimento normativo	Articoli 24 ter e 25 quater del D. Lgs 231/2001 e Art. 3 della Legge 16 marzo 2006, n. 146
Descrizione del reato e del rischio connesso	<p>Le fattispecie richiamate dall'art. 24 ter sono integrate in primo luogo dai reati associativi, ovvero quelli caratterizzati dalla formazione di una struttura organizzata di uomini e mezzi al fine di commettere una serie indefinita di reati. In particolare, si richiamano le associazioni, anche di tipo straniero, comuni e/o di carattere mafioso e quelle finalizzate al traffico di stupefacenti. Oltre alla partecipazione a tali associazioni, si contemplano anche le condotte di quei delitti commessi avvalendosi delle condizioni tipiche delle associazioni mafiose, ovvero al fine di agevolare le attività delle predette associazioni. Accanto a tali ipotesi delittuose si inseriscono anche le condotte di scambio elettorale politico e sequestro di persona a scopo di estorsione, nonché l'illegale fabbricazione, introduzione, messa in vendita, cessione, detenzione, porto abuso di armi da guerra e di esplosivi.</p> <p>A sua volta le condotte criminose elencate nell'art. 25 quater comprendono tutti quei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, che, a titolo di esempio, comprendono le associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione, ovvero l'arruolamento di più persone per attività di sabotaggio di servizi pubblici essenziali.</p> <p>Infine, con una disposizione autonoma, fuori dalla disciplina della 231, è stata estesa la responsabilità amministrativa degli enti alla commissione di reati puniti con pena della reclusione non inferiore a quattro anni quando presentano caratteri di transnazionalità, ovvero sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e ricorrano elementi di collegamento con uno o più stati esteri.</p> <p>Rispetto a tutti i suddetti reati, il rischio che può presentarsi nell'esercizio di attività di impresa attiene più propriamente a quello di possibili infiltrazioni nell'impresa, sia con riferimento ai soggetti che operano all'interno dell'azienda, sia con riferimento a fornitori, partner e collaborazioni, con rischio concreto di agevolare soggetti e/o organizzazioni criminali.</p>

Unità operative coinvolte	Tutte le unità operative, dagli amministratori alle singole Aree.
Valutazione preliminare del rischio	Basso
Presidi di	La società ha adottato misure volte a garantire profili di affidabilità e

controllo posti dalla Società	meccanismi di controllo sulla integrità dei propri dipendenti, dei collaboratori e di terzi con cui intrattiene rapporti di lavoro o commerciali. E' richiesto inoltre anche ai terzi l'impegno al rispetto del Codice Etico, attraverso la previsione di specifiche clausole contrattuali, nonché il rispetto di un Codice di Condotta che si rivolge a tutti coloro che collaborano con Eudaimon ed in particolare ai fornitori.
Valutazione finale del rischio residuo	Basso - Trascurabile

4. REATI IN TEMA DI FALSITÀ DI MONETE E VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

Titolo di reato	Artt. da 453 a 455 c.p. e Art. 457 bis c.p. – Falsificazione, alterazione, spedita e introduzione nello Stato di monete falsificate Artt. da 459 a 461 c.p. e Art 464 c.p. – Falsificazione, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione, messa in circolazione di valori di bollo o carta filigranata alterati Art. 473 e 474 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni o introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
Riferimento normativo	Articolo 25 bis del D.Lgs. 231/2001
Descrizione del reato e del rischio connesso	Queste condotte criminose possono essere raggruppate sotto due etichette: 1) quella degli illeciti di falsità rilevanti in monete, carte di pubblico credito o valori di bollo; 2) quella degli illeciti in cui l'oggetto della contraffazione è rappresentato da marchi e brevetti o altri segni distintivi coperti da titoli di privativa industriale. Si ritiene nullo il rischio di verifica delle presenti condotte criminose, sia sotto il profilo delle falsità in monete che delle contraffazioni di marchi, atteso l'oggetto sociale della società (offerta di servizi di welfare) e l'assenza di uso di contante, salvo piccoli movimenti di cassa. Inoltre, la Società non utilizza valori di bollo o carta filigranata. L'attività svolta dalla Società non implica produzione e vendita di beni con uso di marchi o segni distintivi (salvo il marchio della Società regolarmente depositato), né brevetti o altre opere dell'ingegno legalmente protetti.
Unità operative coinvolte	Product - Growth - Operations – Technology -Legal & Compliance
Valutazione preliminare del rischio	Basso -Trascurabile
Presidi di controllo posti dalla Società	Codice Etico.

Valutazione finale del rischio residuo	Trascurabile
---	--------------

5. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Titolo del reato	Artt. da 513 a 517 quater c.p. – Turbata libertà di industria e commercio; Illecita concorrenza con minaccia o violenza; Frodi contro industrie nazionali; Frodi nell'esercizio del commercio; Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine; Vendita di prodotti industriali con segni mendaci; Fabbricazione o commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale; contraffazione di indicazione geografica o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
Riferimento normativo	Articolo 25 bis.1 del D. Lgs 231/2001
Descrizione del reato e Rischio connesso	<p>La presente categoria di reati raggruppa diverse distinte tipologie di condotte che sono volte a creare pregiudizio al regolare svolgimento del commercio, alterando le corrette dinamiche concorrenziali, con condotte fraudolente, di violenza, di alterazione e contraffazione dei diversi prodotti.</p> <p>Rispetto a tali ipotesi delittuose non si rilevano specifici rischi di verifica per quanto riguarda gli aspetti legati all'usurpazione di titoli o contraffazioni, per assenza di utilizzazione di prodotti con marchi e brevetti come già specificato. Del resto, la Società non esplica alcun'attività di produzione o vendita di beni, limitandosi all'offerta di servizi; rispetto ai quali non si pongono rischi di trattative commerciali sleali e di manovre che attentino il gioco concorrenziale attraverso imitazioni abusive di segni altrui, adulterazioni di alimenti, diffusione di segni o prodotti mendaci ed usurpazione di modelli o disegni o brevetti registrati, come previsto nelle disposizioni in commento.</p>
Unità operative coinvolte	---
Valutazione preliminare del rischio	---
Presidi di controllo posti dalla Società	----
Valutazione finale del rischio residuo	---

6. REATI SOCIETARI

6.1

Titolo di reato	Artt. da 2621 e 2622 c.c. False comunicazioni sociali; False comunicazioni sociali delle società quotate
Riferimento	Articolo 25-ter del D. Lgs 231/2001

normativo	
Descrizione del reato e Rischio connesso	I reati in oggetto potrebbero essere compiuti qualora, al fine di far conseguire alla Società un ingiusto profitto, il Responsabile/un addetto dell'Area, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, esponga fatti materiali non rispondenti al vero od ometta di esporre dati rilevanti e dovuti con riferimento alle poste di bilancio (artt. 2621 e 2622 c.c.), creando riserve occulte, sottovalutando poste attive o sopravvalutando poste passive. Atteso che la Società non è quotata, tra questi, può rilevare la sola condotta integrante le false comunicazioni sociali.
Unità operative coinvolte	Direzione Aziendale - Collegio Sindacale - Finance
Valutazione preliminare del rischio	Medio
Presidi di controllo posti dalla Società	Si ritiene che tali rischi siano coperti dai criteri cui si attiene la Società per la stesura dei bilanci, dalla presenza di una esaustiva nota integrativa, dai controlli affidati al collegio sindacale. Si rileva ancora che la Società non presenta quelle aree maggiormente esposte al rischio di falsificazione delle poste di bilancio (quali magazzino, partecipazioni, sponsorizzazioni etc..).
Valutazione finale del rischio residuo	Basso

6.2

Titolo di reato	Art. 2625 c.c. - Impedito controllo
Riferimento normativo	Articolo 25-ter del D. Lgs 231/2001
Descrizione del reato e Rischio connesso	La condotta punita consiste nell'impedire o nell'ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo attribuite ai soci e agli altri organi sociali.
Unità operative coinvolte	Direzione Aziendale
Valutazione preliminare del rischio	Medio-basso
Presidi di controllo posti dalla Società	La struttura dei controlli esistenti nella Società garantisce la copertura dei suddetti rischi. Controlli resi effettivi dall'esistenza di procedure che garantiscono la tracciabilità delle operazioni in essere e dei dati contabili. Tra gli obblighi elencati nel Codice Etico è previsto anche quello di

	collaborazione e trasparenza tra organi sociali e soci.
Valutazione finale del rischio residuo	Basso

6.3

Titolo di reato	Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni proprie Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori Art. 2629 bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto di interessi Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
Riferimento normativo	Articolo 25-ter del D. Lgs 231/2001
Descrizione del reato e rischio connesso	<p>Le fattispecie previste dai suddetti articoli sono sussumibili nella categoria dei reati di danno. La loro caratteristica comune è il perfezionarsi solo quando viene concretamente intaccata l'effettività e l'integrità del capitale sociale con danno ai creditori o a coloro che abbiano interessi collegati alla società.</p> <p>Ed infatti il delitto di indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) si realizza nel momento in cui il patrimonio sociale scende al di sotto del capitale nominale per effetto delle restituzioni; la contravvenzione di illegale ripartizione di utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) si perfeziona quando società, soci, o creditori subiscono un danno patrimoniale a seguito dell'illecita ripartizione posta in essere dagli amministratori fuori dai casi previsti. A loro volta le illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), ossia quelle operazioni negoziali effettuate fuori dai casi consentiti, assumono rilevanza solo laddove vadano ad intaccare l'integrità del capitale o delle riserve obbligatorie. Analoghe considerazioni possono svolgersi nelle operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.) nonché in quella dell'omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629 bis c.c.) che si realizza in particolare qualora si violino gli obblighi di cui all'art. 2391 c.c., che impongono la comunicazione di "ogni" interesse per conto proprio o di terzi, che un amministratore abbia in una determinata operazione della società. In entrambi i casi occorre da che tale condotta consegua un danno alla società o a terzi.</p> <p>Infine, anche per quanto riguarda la formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) che consiste nella formazione o nell'aumento fittizio del capitale della società mediante attribuzione a soci di azioni per somme inferiori al loro valore nominale, sopravvalutazione di conferimenti di beni in natura, etc. è necessario che tali condotte determinino concretamente formazione solo apparente del capitale sociale.</p> <p>A bene vedere la maggior parte delle suddette ipotesi criminose presentano una incompatibilità logico-strutturale con la responsabilità amministrativa dell'ente che richiede un interesse ed un vantaggio derivante dalla commissione di fatti reato. Infatti, è inverosimile che possa ricorrere un potenziale interesse della Società in relazione alla commissione di reati posti a tutela del capitale o del patrimonio</p>

	<p>sociale (artt. 2626 c.c., 2627 c.c., 2628 c.c., 2629 c.c.). Ancor meno conciliabile con il requisito dell'interesse societario derivante dalla commissione del reato presupposto il delitto di omessa comunicazione del conflitto di interessi laddove si consideri che il presupposto della punibilità del reato è il danno alla società; parimenti, per gli stessi motivi, risulta pressoché teorica la responsabilità penale dell'ente per le fattispecie di formazione fittizia di capitali dell'art 2632 c.c. o indebita ripartizione dei conferimenti da parte dei liquidatori.</p>
Unità operative coinvolte	Direzione Aziendale
Valutazione preliminare del rischio	Trascurabile-Basso
Presidi di controllo posti dalla Società	Si ritiene basso, al limite del trascurabile il rischio connesso alla commissione di tali reati anche per la presenza di procedure che consentono la tracciabilità dei flussi finanziari e dei relativi controlli interni nonché per la presenza di specifiche disposizioni del Codice Etico. Non ci sono infine prospettive future di messa in liquidazione, quanto all'ultima fattispecie descritta.
Valutazione finale del rischio residuo	Basso

6.4

Titolo di reato	Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati Art 2635 Bis c. c.- Istigazione alla corruzione tra privati
Riferimento normativo	Articolo 25-ter del D. Lgs 231/2001
Descrizione del reato e rischio connesso	<p>Il reato di corruzione tra privati sotto il profilo soggettivo dell'autore del fatto investe gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori. La condotta tipica della fattispecie in esame punisce la dazione o promessa di utilità, che un terzo rivolge ad uno dei soggetti endosocietari per il compimento o l'omissione, da parte di tale soggetto di atti in violazione dei doveri inerenti al suo ufficio. Mentre l'istigazione alla corruzione punisce la promessa o l'offerta qualora le stesse non siano accettate.</p> <p>Il rischio di verifica del reato deriva dalle relazioni societarie con partner commerciali ed industriali rispetto alle quali l'interesse dell'ente economico è normalmente rivolto a massimizzare i profitti e quindi ad incrementare rapporti contrattuali e ottenere le condizioni economicamente più vantaggiose. In particolare, il rischio si colloca nell'eventualità che tali obiettivi di impresa siano perseguiti attraverso comportamenti corruttivi. Attività particolarmente sensibili possono essere individuate nella gestione dei rapporti con fornitori e clienti, ad esempio relativamente alla negoziazione di beni o servizi o alla stipulazione di contratti ed accordi commerciali.</p>
Unità operative coinvolte	Direzione Aziendale e i responsabili di aree volte all'acquisizione di nuove clientele/commesse

Valutazione preliminare del rischio	Medio-Alto
Presidi di controllo posti dalla Società	La società è organizzata in modo da garantire: la trasparenza della gestione economica e finanziaria; la tendenziale segmentazione ed autonomia delle funzioni aziendali deputate alla sponsorizzazione e promozione commerciale, alla negoziazione contrattuale, al pagamento e alla fatturazione delle spese; la tracciabilità dei processi decisionali e di gestione e la conseguente definizione dei soggetti responsabili di ciascuna procedura. Inoltre, il Codice Etico che disciplina i principi a cui deve ispirarsi l'attività dei soggetti rilevanti, nonché il personale della società. La violazione di tali obblighi è sanzionata.
Valutazione finale del rischio residuo	Medio-Basso

6.5

Titolo di reato	Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea
Riferimento normativo	Articolo 25-ter del D. Lgs 231/2001
Descrizione del reato e rischio connesso	La condotta incriminata è quella di colui che con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare per sé o per altri un ingiusto profitto.
Unità operative coinvolte	Direzione Aziendale
Valutazione preliminare del rischio	Basso
Presidi di controllo posti dalla Società	Si ritiene che la presenza di amministratori indipendenti e la partecipazione nell'assemblea del Collegio Sindacale costituiscano un'ampia garanzia per prevenire comportamenti che possano generare il reato in oggetto. Rischio basso anche in ragione dell'attuale compagine sociale (socio unico).
Valutazione finale del rischio residuo	Basso

6.6

Titolo di reato	Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio
Riferimento normativo	Articolo 25-ter del D. Lgs 231/2001
Descrizione del reato e rischio connesso	Il reato di aggioaggio si verifica con la propalazione di notizie false in modo da creare una alterazione concretamente idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati (aggioaggio societario) o a incidere in modo significativo

	sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari (aggiotaggio bancario). Pur prestandosi alla strumentalizzazione a favore dell'interesse dell'Ente, il terreno di elezione per la verifica delle condotte incriminate resta il contesto dei mercati finanziari e pertanto riservato alla fattispecie di cui all'art 185 T.U.F., pertanto, la disciplina dell'art 2637 c.c. risulta essere residuale. Il rischio astrattamente verificabile per la Società è inoltre limitato all'aggiotaggio societario ossia a quello derivante dalla diffusione di notizie false che possano creare una alterazione del valore effettivo delle proprie azioni per i più disparati fini.
Unità operative coinvolte	Direzione Aziendale -Finance
Valutazione preliminare del rischio	Basso - Trascurabile
Presidi di controllo posti dalla Società	L'adozione di procedure interne volte a garantire la trasparenza e la correttezza nelle comunicazioni; previsione di specifiche prescrizioni del Codice Etico aventi ad oggetto il divieto di divulgazione di notizie false e tendenziose; presenza di controlli di gestione.
Valutazione finale del rischio residuo	Trascurabile

6.7

Titolo di reato	Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di vigilanza
Riferimento normativo	Articolo 25-ter del D. Lgs 231/2001
Descrizione del reato e rischio connesso	Il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di vigilanza, è proprio delle società che sono sottoposte per legge alle predette Autorità e si concretizza laddove organi sociali al fine di ostacolare i controlli cui sono sottoposti, espongano fatti non corrispondenti al vero ovvero occultino con altri mezzi fraudolenti fatti che avrebbero dovuto comunicare. I rischi connessi sono allo stato del tutto trascurabili poiché la Società non rientra tra quelle oggetto della presente incriminazione.
Unità operative coinvolte	-----
Valutazione preliminare del rischio	-----
Presidi di controllo posti dalla Società	-----

Valutazione finale del rischio residuo	-----
---	-------

7. REATO DI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

Titolo di reato	Art. 583 bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
Riferimento normativo	Articolo 25 quater.1
Descrizione del reato e rischio connesso	<p>Il delitto di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (questa la rubrica dell'art. 583 bis c.p.) risulta integrato da due distinte fattispecie, rispettivamente tipizzate al primo e secondo comma della norma de qua.</p> <p>In particolare, il <i>discrimen</i> è segnato dal diverso evento descritto: sono riconducibili all'ipotesi di cui al comma 1 tutte le condotte dalle quali derivi una mutilazione totale o parziale; al contrario, integrano la più lieve fattispecie di cui al comma 2 le condotte che provocano lesioni in assenza di mutilazione.</p> <p>In considerazione delle peculiarità delle fattispecie in esame, il reato non appare interferire con l'attività della Società.</p>
Unità operative coinvolte	----
Valutazione preliminare del rischio	---
Presidi di controllo posti dalla Società	----
Valutazione finale del rischio residuo	----

8. REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

Titolo di reato	<p>Art. 600 c.p. Riduzione e mantenimento in schiavitù o in servitù</p> <p>Art. 601 c.p. Tratta di persone</p> <p>Art. 602 c.p. Acquisto o alienazione di schiavi</p> <p>Art. 603 bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</p> <p>Art 600 bis c.p. Prostituzione minorile</p> <p>Art. 600 ter c.p. Pornografia minorile</p> <p>Art, 600 quater c.p. Detenzione di materiale pornografico</p> <p>Art. 600 quater.1 c.p. Pornografia virtuale</p> <p>Art. 600 quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile</p> <p>Art. 609 undecies c.p. Adescamento di minorenni</p>
------------------------	---

Riferimento normativo	Articolo 25 quinquies del D. Lgs 231/2001
Descrizione del reato e rischio connesso	<p>La prima categoria di reati richiamati dall'art. 25 quinquies è quella incentrata sui delitti di schiavitù. In questo gruppo è opportuno distinguere tra i reati di schiavismo e l'ipotesi di sfruttamento lavorativo; è chiaro che i primi sono illeciti realizzati in un contesto criminale che rientrano più propriamente nelle norme relative alle organizzazioni criminali di cui all'art. 416 c.p. rispetto alla quali si può porre un problema di rapporti con tali organizzazioni con conseguente necessità di verificare i terzi con cui si intrattengono relazioni commerciali o di altro tipo.</p> <p>Il rischio è trascurabile nell'ambito di svolgimento di attività lecite di impresa quale quella di Eudaimon, ferma restando la necessità di cautele rispetto alle fattispecie di riduzione in servitù e sfruttamento del lavoro, che possono essere celate nei nuovi rapporti contrattuali introdotti con la liberalizzazione del lavoro, utilizzati in alcuni casi, a copertura di vere e proprie forme di sfruttamento.</p> <p>La seconda categoria riguarda una serie di delitti a tutela dei minori rispetto ai quali possono valere le stesse considerazioni avanzate sopra: infatti tali illeciti, in particolare quelli relativi alla prostituzione minorile o alla pedopornografia non corrispondono ad una patologia "ordinaria" dello svolgimento di una attività economica lecita, ma rappresentano una lucrosa finalità perseguita dalla criminalità organizzata.</p> <p>In questa categoria, l'unica ipotesi che presenta in astratto interferenza nell'esercizio dell'attività di Eudaimon (che nella sua offerta di welfare può includere servizi turistici) è quella prevista dal reato di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, che si realizza attraverso l'organizzazione o propaganda di viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tali attività; rispetto a tali condotte sono necessari particolari accorgimenti da parte degli operatori turistici e di riflesso, occorre prestare massima attenzione nella selezione dei fornitori. A tale scopo la Società si è dotata di un Codice di Condotta che è rivolto proprio a tutti coloro che collaborano con Eudaimon.</p>
Unità operative coinvolte	Product - Operations
Valutazione preliminare del rischio	Basso
Presidi di controllo posti dalla Società	Presenza del Codice Etico; adozione di contratti conformi alle disposizioni della contrattazione collettività nazionale in riferimento ai delitti di schiavitù. Verifica del rispetto dei principi del Codice Etico anche da terzi e previsione di clausole contrattuali di salvaguardia. Codice di condotta dei fornitori.
Valutazione finale del rischio residuo	Trascurabile

9. REATI ATTINENTI AL MARKET ABUSE

Titolo di reato	Abuso di informazioni privilegiate Art. 184 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.L.F.) Manipolazione del mercato Art 185 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 Responsabilità dell'ente Art. 187-quinquies D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Riferimento normativo	Articolo 25 sexies del D. Lgs 231/2001
Descrizione del reato e rischio connesso	<p>Commette il reato Abuso di informazioni privilegiate (art. 184) chiunque, essendo entrato direttamente in possesso di informazioni privilegiate per essere membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo di una società emittente, oppure per essere socio di quest'ultima ovvero per aver appreso tale informazione nel corso e a causa di un'attività lavorativa privata o pubblica: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente per conto proprio o di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni privilegiate acquisite nelle modalità sopra descritte; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui si è preposti; c) raccomanda o induce altri, sulla base delle informazioni privilegiate delle quali è in possesso, a compiere talune delle operazioni indicate nella lettera a).</p> <p>Le condotte integranti il reato di Manipolazione del mercato (art 185) sono commesse da coloro che, nell'attività di impresa, diffondono notizie false o pongono in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.</p> <p>L'art 187-quinquies T.U.L.F. viene integrato laddove sia commessa, una violazione dei divieti di cui agli artt. 14 o 15 del regolamento UE n. 596/2014 (Art. 14 Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate; Art. 15 Divieto di manipolazione del mercato) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).</p> <p>Il novero dei soggetti attivi che possono commettere tale reato è, quanto al reato di cui art. 184 T.U.L.F., circoscritto a coloro che entrano in possesso della informazione privilegiata (c.d. price sensitive) in ragione di una speciale posizione rivestita nella società, restando così esclusi tutti coloro che acquisiscono tale notizia al di fuori di una posizione specificamente ricoperta, mentre le altre fattispecie di abuso di mercato possono definirsi a soggettività ristretta.</p> <p>Inoltre, attesa la specifica nozione di 'informazione privilegiata' ricavabile dalle pronunce giurisprudenziali e dalle norme nazionali ed europee, è possibile escludere la ricorrenza del reato laddove non si gestiscano tali tipi di informazioni.</p> <p><u>Allo stato, anche in considerazione delle peculiarità delle fattispecie di reato-presupposto, essa non appare concretamente realizzabile in quanto la Società è al di fuori dell'ambito applicativo della disciplina di cui al D.Lgs. n. 58/1998.</u></p>

Unità operative coinvolte	-----
Valutazione preliminare del rischio	-----
Presidi di controllo posti dalla Società	-----
Valutazione finale del rischio	-----

10. REATI ATTINENTI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO

Titolo di reato	Art. 589 c.p. Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro Art. 590 c.p. Lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
Riferimento normativo	Articolo 25 septies del D.Lgs. 231/2001
Descrizione del reato e rischio connesso	<p>La vigente formulazione dell'art 25-septies si articola in tre commi, dedicati rispettivamente a tre fattispecie di illecito dell'ente collettivo collegate, le prime due, a diverse ipotesi di omicidio colposo, mentre la terza riguarda lesioni gravi o gravissime. Il campo applicativo è circoscritto ai delitti commessi con violazione delle norme per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.</p> <p>La prima e più grave fattispecie si riferisce al caso in cui l'omicidio colposo (art 589 c.p.) si verifichi nell'ambito di società che svolgono attività pericolose a seguito delle specifiche violazioni richiamate nell'art 55 c. 2 D.lgs n. 81/2008, ovvero inosservanze relative agli obblighi non delegabili dal datore di lavoro (valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del DVR).</p> <p>In tutte le altre attività si applica la seconda ipotesi di omicidio colposo derivante dall'inosservanza di tutte le norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.</p> <p>La terza ed ultima fattispecie attiene ai delitti di lesioni gravi e gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Per "lesione" si intende l'insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di una condotta violenta: la lesione è grave se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l'indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso o di un organo. È gravissima se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili), oppure ha cagionato la perdita totale di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell'uso di un organo, ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima.</p> <p>Per quanto attiene l'individuazione e l'analisi dei rischi potenziali,</p>

	<p>fermo restando che l'ipotesi più grave di omicidio colposo prevista al comma 1 dell'art. 25 septies esula dall'ambito di attività dell'azienda, per le restanti ipotesi, i rischi di loro verifica sono corrispondenti a quelli indicati nel Documento di Valutazione Rischi in possesso della Società cui si rimanda.</p> <p>In altri termini, i reati in oggetto potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno all'azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro quali ad esempio il rischio connesso all'uso dei video terminali, rischio ergonomico da posizione inesatte ecc. Con specifico riferimento ai reati oggetto della presente parte non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, poiché tali reati potrebbero interessare la totalità delle componenti aziendali.</p>
Unità operative coinvolte	Tutte le aree della Società, con particolare riferimento Direzione Aziendale - People - RSPP.
Valutazione preliminare del rischio	Medio-Alto
Presidi di controllo posti dalla Società	<p>La Società ha provveduto ad adeguarsi alla normativa in tema di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al D.lgs 81/2008, con particolare riferimento alla redazione e all'aggiornamento del DVR, alla nomina del medico competente, all'adeguamento alla normativa antincendio e alla previsione di periodici controlli sulla regolarità delle dotazioni interne. A titolo di esempio è stato predisposto un organigramma della sicurezza con individuazione delle persone a cui sono stati attribuiti i diversi incarichi (preposti, addetti al rischio incendio e al pronto soccorso), viene effettuata periodicamente la formazione generale per i dipendenti e la formazione specifica per i preposti e per gli addetti al rischio di incendio e al pronto soccorso; viene effettuata la sorveglianza sanitaria da parte del medico responsabile attraverso lo svolgimento di sopralluoghi delle sedi della Società e di visite mediche ai dipendenti. La Società ha altresì adottato un piano di evacuazione ed ha implementato le norme sulla sicurezza sul lavoro in costanza di emergenza sanitaria conseguente alla diffusione Covid 19, dotandosi infine di un Codice di Condotta rivolto a tutti coloro che collaborano con la stessa.</p>
Valutazione finale del rischio residuo	Medio-Basso

11. REATI ATTINENTI ALL'ANTIRICICLAGGIO

Titolo di reato	<p>Art. 648 c.p. - Ricettazione Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio Art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Art. 648 ter.1 c.p. - Autoriciclaggio</p>
Riferimento normativo	Articolo 25-octies del Decreto
Descrizione	La condotta incriminata dal reato di Ricettazione consiste nell' acquistare,

del reato e rischio connesso	<p>ricevere, occultare denaro o cose provenienti da delitto, ovvero intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare. L'unica modalità concreta di realizzazione del reato è quella dell'acquisto di beni o denaro di provenienza illecita.</p> <p>Il reato di Riciclaggio si realizza con la sostituzione o il trasferimento di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita; ovvero con il compimento di altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza illecita.</p> <p>In questo caso il rischio è tendenzialmente connesso all'utilizzo di contanti e pertanto i reati appaiono di difficile realizzazione.</p> <p>Nel reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, la condotta incriminata fa perno sul concetto di "impiego in attività economiche o finanziarie" di beni o altre utilità provenienti da delitto. Si tratta, dunque, di una norma destinata a coprire una fase successiva a quella del riciclaggio, e cioè l'anello terminale sfociante nell'investimento produttivo dei proventi di origine illecita. Per le caratteristiche dell'attività dell'azienda (separazione funzioni, assenza di magazzino, tracciabilità delle operazioni finanziarie, trasparenza dei bilanci), appare ridotto anche il rischio di verifica della presente ipotesi di reato, resta sempre elevata la necessità di controllare l'integrità dei collaboratori esterni (fornitori, partner, outsorcer..).</p> <p>Il delitto di Autoriciclaggio punisce la condotta di chi impiega in attività economiche o finanziarie denaro o altra utilità provenienti da delitto e pertanto, il rischio ipotizzabile, è quello legato alla precedente commissione di reati fiscali che comportano il successivo reimpiego del risparmio di imposta.</p>
Unità operative coinvolte	Direzione Aziendale, Finance, Operations.,
Valutazione preliminare del rischio	Medio
Presidi di controllo posti dalla Società	Perfetta tracciabilità dei flussi finanziari, previsione di mandati di pagamento diversificati in base all'importo, presenza di procedure di verifica e controllo incrociati, procedure di verifica per la scelta dei fornitori, previsione nel Codice Etico di specifici divieti e prescrizioni. Perfettibile la verifica dei fornitori on demand il cui impatto è in ogni caso poco significativo. Presenza del Codice d Condotta dei fornitori.
Valutazione finale del rischio	Medio-Basso

12. REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

Titolo di reato	<p>art. 493 ter c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti</p> <p>art 493 quarter c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti</p> <p>art. 640 ter c.p. frode informatica quando il fatto è commesso mediante</p>
------------------------	--

	realizzazione di un trasferimento di denaro di valore monetario o di valuta virtuale
Riferimento normativo	Articolo 25 ocites.1 del D. Lgs. 231/2001
Descrizione del reato e rischio connesso	<p>Il reato di cui all'art 493 ter c.p. è integrato da tre ipotesi distinte: la prima è rappresentata dalla condotta di chi, per fine di profitto indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. La seconda si realizza quando, per le stesse finalità di profitto si falsificano o alterano gli strumenti o le carte di pagamento sopra indicate. Infine la terza ricorre nel caso in cui si possiedono, cedono o acquisiscono i predetti strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.</p> <p>La seconda fattispecie richiamata (art 493 quater c.p.) viene integrata da chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.</p> <p>Infine con riferimento alla frode informatica di cui all'art. 640 ter c.p. (già richiamata in relazione ai reati contro la PA), la condotta rilevante è rappresentata dalla condotta di chi alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, realizza un trasferimento di denaro di valore monetario o di valuta virtuale e attraverso tale operazione procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Questa fattispecie potrebbe venire ipoteticamente in rilievo nei casi in cui l'elargizione dei servizi da parte della Società avvenga attraverso piattaforme informatiche la cui manipolazione o forzatura, potrebbe consentire, anche indirettamente, un illecito arricchimento o beneficio alla Società medesima. Allo stato, tuttavia, si ritiene che il rischio di commissione di reato sia adeguatamente contenuto dai presidi e i controlli in essere.</p> <p>Più in generale va rilevato che tutte le predette fattispecie sono inferenti a tutte quelle attività che prevedono pagamenti sul lato attivo e passivo attraverso strumenti quali carte di credito, piattaforme online, home banking; segnatamente il rischio di commissione di tali reati nell'interesse dell'ente si può configurare solo per quelle società che gestiscono detti strumenti di pagamento, residuando nelle altre ipotesi un rischio di subire condotte fraudolente e in danno stesso dello stesso Ente; motivo per il quale si ritiene che il rischio di commissione di tali reati sia trascurabile o inesistente, atteso che in tali ipotesi Eudaimon può, al più, rivestire la qualità di persona offesa dal reato.</p>
Unità operative coinvolte	Direzione Aziendale – Operations -Growth - Technology
Valutazione preliminare del rischio	Basso- Trascurabile

Presidi di controllo posti dalla Società	Policy aggiornata per i pagamenti e l'uso di strumento di pagamento diversi dai contanti, sia sul lato attivo che passivo
Valutazione finale del rischio residuo	Trascurabile

13. REATI PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Titolo di reato	Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio art. 171 lettera a-bis) e comma 3 legge 22 aprile 1941, n. 633 art 171bis legge 22 aprile 1941, n. 633 art 171 ter legge 22 aprile 1941, n. 633 art 171septies legge 22 aprile 1941, n. 633 art. 171octies legge 22 aprile 1941, n. 633
Riferimento normativo	Articolo 25 novies del D. Lgs.
Descrizione del reato e rischio connesso	Le prime tre fattispecie puniscono la violazione del diritto d'autore attraverso una serie di condotte avente ad oggetto opere dell'ingegno coperte da copyright. In particolare, le ipotesi di cui agli artt. 171 bis e ter si presentano come speciali rispetto alla prima disposizione (art 171), tenuto conto di alcuni elementi specializzanti attinenti all'oggetto materiale delle condotte (il software per l'art. 171bis e le opere audio visive fonografiche e letterarie per l'art. 171 ter) e al dolo specifico che deve caratterizzarle (fine di profitto ed uso non personale). In particolare, l'art 171 bis sanziona le condotte di duplicazione abusiva di programmi per elaboratori per finalità di profitto, nonché l'importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo imprenditoriale e commerciale e la concessione in locazione di (copie) di programmi in violazione delle norme SIAE. Si tratta pertanto dell'unica fattispecie che astrattamente potrebbe venire in rilievo sotto il profilo del rischio di verificazione del reato in quanto la Società utilizza per lo svolgimento della propria attività sistemi informatici.
Unità operative coinvolte	Technology e in generale tutte le strutture della società che utilizzano terminali (per quanto riguarda programmi per elaboratore) – Growth (per attività di marketing)
Valutazione preliminare del rischio	Medio
Presidi di controllo posti dalla Società	Presenza di apposite procedure per la gestione dei software che garantisce la <i>compliance</i> del sistema informatico della Società e presenza di apposito Regolamento posta elettronica ed accesso a internet. Integrale procedimentalizzazione del sistema IT. Adozione del Codice Etico.
Valutazione finale del rischio	Basso

residuo	
---------	--

14. REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Titolo di reato	Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
Riferimento normativo	Articolo 25-decies del D. Lgs. 231/2001
Descrizione del reato e rischio connesso	<p>Il reato punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.</p> <p>I destinatari della condotta di induzione sono dunque quei soggetti chiamati a rendere alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un processo penale e che, per la loro posizione processuale, hanno la facoltà di non rispondere.</p> <p>Il rischio di commissione del reato è ipotizzabile nei casi in cui la difesa della persona fisica (autore materiale del reato e titolare della facoltà di non rispondere) subisca dei tentativi di subornazione da parte del ben più potente ente-imputato, attraverso strumenti illeciti di coartazione.</p> <p>Il rischio di verifica del reato in oggetto risulta essere basso anche in ragione della storia della società che non presenta coinvolgimenti in vicende giudiziarie.</p>
Unità operative coinvolte	Direzione Aziendale e in generale tutte le strutture della Società
Valutazione preliminare del rischio	Basso
Presidi di controllo posti dalla Società	Presenza del Codice Etico che prevede tra gli obblighi del personale quello di collaborazione, secondo principi etici, con l'autorità giudiziaria.
Valutazione finale del rischio residuo	Trascurabile

15. REATI AMBIENTALI

Titolo di reato	<p>Art. 452 bis Inquinamento ambientale</p> <p>Art. 452 quater Disastro ambientale</p> <p>Art 452 quinquies Delitti colposi contro l'ambiente</p> <p>Art. 452 septies Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività</p> <p>Art. 727 bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo e detenzione</p>
------------------------	--

	<p>di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette Art. 733 bis c.p. – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto Art. 137 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Scarico abusivo di acque reflue Artt. da 256 a 260 bis D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Irregolarità nella gestione/smaltimento dei rifiuti Art.279 D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 Sanzioni penali per inquinamento atmosferico Art. 1 L. 7 febbraio 1992, n. 150 Art.2 L. 28 dicembre 1993, n.549 Artt. 8 e 9 del D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 – Inquinamento doloso e colposo</p>
Riferimento normativo	Articolo 25-undecies del Decreto
Descrizione del reato e rischio connesso	<p>L'articolo in esame comprende una variegata tipologia di condotte pregiudizievoli per l'ambiente. Si ricordano le contravvenzioni formali incentrate sull'esercizio di attività potenzialmente inquinanti senza autorizzazione o in difformità da essa (D.lgs n. 202/2007, L. n.150/1992; L. 549/1993); le originarie contravvenzioni contenute nel codice penale (artt. 727 bis e 733 bis c.p.) e tutte le fattispecie in tema di illecito smaltimento di rifiuti e di emissioni atmosferiche inquinanti. A queste sono state poi aggiunte le previsioni relative al disastro e inquinamento ambientale.</p> <p>Il rischio di loro verifica è chiaramente connesso allo svolgimento di particolari attività che possono avere contiguità con tali fattispecie in ragione della loro intrinseca pericolosità o della produzione di rifiuti che ne consegue al loro esercizio.</p> <p>Circostanze entrambe che esulano dal campo di esercizio della società in esame rispetto alla quale non emergono particolari rischi in materia ambientale, richiedendosi al più il rispetto delle ordinarie regole di smaltimento differenziato di rifiuti legati ad attività impiegatizia (carta, toner, plastica etc.).</p>
Unità operative coinvolte	Direzione Aziendale- Operations e in generale tutte le strutture della Società e in particolare coloro a cui è affidata la gestione degli ambienti e dei luoghi di lavoro
Valutazione preliminare del rischio	Basso
Presidi di controllo posti dalla Società	Il Codice Etico disciplina il comportamento nei confronti dell'ambiente. La Società ha adottato il sistema di gestione ambientale ISO 14001 con audit e monitoraggio specificamente rivolti alle tematiche ambientali e presenza di certificazione B-Corp
Valutazione finale del rischio residuo	Trascurabile-Basso

16. REATO PER IMPIEGO DI STRANIERI SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO

Titolo di reato	Art. 22, commi 12 e 12-bis, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Impiego alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno è scaduto e di cui non è stato chiesto il rinnovo. Art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D.lgs. 25 luglio 1998, n.286 Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e della permanenza della immigrazione clandestina.
Riferimento normativo	Articolo 25-duodecies
Descrizione del reato e rischio connesso	La condotta punita, nel caso dell'art. 22 D. Lgs. 25 luglio 1998, n.286, si realizza attraverso l'impiego alle proprie dipendenze di manodopera irregolare a prescindere dalla sussistenza di condizioni di sfruttamento. Si punisce il mero impiego. Quanto alle condotte di cui di cui all'art. 12 si distinguono quelle finalizzate a promuovere e organizzare l'ingresso abusivo nel territorio italiano di cittadini stranieri da quelle volte a favorirne la permanenza con fine di profitto. Il rischio di commissione dei reati in questione può astrattamente configurarsi al più rispetto alla prima ipotesi delittuosa di impiego di manodopera clandestina e richiede particolare controllo del rispetto delle norme in materia in riferimento ai terzi legati da rapporti contrattuali con la Società. Le norme di reclutamento dei dipendenti e le procedure in essere costituiscono idoneo presidio ad annullare il rischio di verifica di tale reato.
Unità operative coinvolte	Direzione Aziendale - People
Valutazione preliminare del rischio	Medio-basso
Presidi di controllo posti dalla Società	Presenza del Codice Etico. Procedimentalizzazione della assunzione e formazione del personale, che garantisce la <i>compliance</i> alle norme in materia di lavoro; previsione di apposite clausole di salvaguardia nei rapporti contrattuali con gli outsorcer e in generale con tutti i collaboratori esterni, con la previsione di un Codice di Condotta rivolto ai terzi (fornitori).
Valutazione finale del rischio residuo	Basso

17. REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

Titolo di reato	Art. 3, comma 3 bis, L.13 ottobre 1975, 354
Riferimento normativo	Articolo 25 terdecies
Descrizione del	La condotta di cui alla presente fattispecie si realizza con la

reato e rischio connesso	propaganda, l'istigazione e l'incitamento del negazionismo e della minimizzazione e apologia della Shoà, nonché dei crimini di genocidio e contro l'umanità, e come tali ritenute per la loro particolare gravità, meritevoli di tutela rafforzata, laddove derivi pericolo concreto di diffusione. Il rischio di commissione di tale reato appare astrattamente collegabile a società che operano nell'ambito dell'informazione o della diffusione di contenuti culturali, da gestori siti web alle testate giornalistiche e mass media; motivo per il quale non si ravvisa particolare interferenza con l'attività di Eudaimon.
Unità operative coinvolte	Direzione Aziendale - Growth (Marketing)
Valutazione preliminare del rischio	Basso
Presidi di controllo posti dalla Società	Presenza del Codice Etico, certificazione B-Corp, Codice di Condotta rivolto a terzi.
Valutazione finale del rischio residuo	Trascurabile

18. REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO E SCOMMESSA E GIOCHI DI AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

Titolo di reato	Artt. 1 e 4 L. 13 dicembre 1989, n. 401
Riferimento normativo	Articolo 25 quaterdecies
Descrizione del reato e rischio connesso	La prima fattispecie punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo. La seconda è volta a vietare l'esercizio abusivo dell'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario; ovvero l'organizzazione di scommesse sulle competizioni sportive gestite dal CONI o altri enti equiparati, ovvero la vendita di biglietti di lotteria o altri titoli similari fuori dal controllo dell'Agenzia del Monopolio. Trattasi di reati la cui realizzazione postula l'esercizio di attività che esula l'ambito operativo di Eudaimon, rendendo il relativo rischio di commissione trascurabile.

Unità operative coinvolte	----
Valutazione preliminare del rischio	----
Presidi di controllo posti dalla Società	----
Valutazione finale del rischio residuo	----

19. REATI TRIBUTARI

Titolo di reato	<p>Art. 2 D.LGS 10 marzo 2000 n. 74 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p> <p>Art. 3 D.LGS 10 marzo 2000 n. 74 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</p> <p>Art. 8 D.LGS 10 marzo 2000 n. 74 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p> <p>Art. 10 D.LGS 10 marzo 2000 n. 74 Occultamento o distruzione di documenti contabili</p> <p>Art. 11 D.LGS 10 marzo 2000 n. 74 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte</p> <p>Art. 4 D.LGS 10 marzo 2000 n. 74 Dichiarazione infedele (se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere IVA per un importo complessivo non inferiore a 10.000.000,00 di Euro)</p> <p>Art. 5 D.LGS 10 marzo 2000 n. 74 Omessa dichiarazione (se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere IVA per un importo complessivo non inferiore a 10.000.000,00 di Euro)</p> <p>Art. 10 quater D.LGS 10 marzo 2000 n. 74 Indebita compensazione (se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere IVA per un importo complessivo non inferiore a 10.000.000,00 di Euro).</p>
Riferimento normativo	Articolo 25 quinquiesdecies
Descrizione del reato e rischio connesso	<p>L'inserimento dei reati tributari nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente è di recente verificaione atteso che la relativa disposizione è entrata in vigore solo a partire dallo scorso 25 dicembre 2019, data a decorrere dalla quale potranno venire in rilievo le condotte integranti le fattispecie incriminatrici elencate.</p> <p>La scelta iniziale del legislatore era stata quella di inserire le sole condotte fraudolente di evasione come si evince dall'inclusione delle ipotesi di dichiarazione fraudolenta, poste in essere mediante l'emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 in uno con quella di cui all'art. 8) ovvero mediante altri artifici idonei ad offrire una rappresentazione alterata della consistenza patrimoniale da sottoporre a imposizione fiscale, restando esclusa, inizialmente, la rilevanza della mera dichiarazione infedele di cui all'art. 4.</p> <p>Con l'emanazione del D.lgs 75/2020, in recepimento della direttiva</p>

2017/1371 (c.d. direttiva PIF) il legislatore nazionale ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche in presenza dei reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione, di cui rispettivamente agli artt. 4, 5 e 10 quater D.lgs 74/00, purché commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro (art. 25 quinquiesdecies comma 1 bis).

Le imposte che assumono rilievo ai fini delle evasioni incriminate sono le imposte sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto, e solo quest'ultima per le ultime fattispecie introdotte sopra citate.

Venendo alla descrizione delle singole condotte incriminate si osserva:

- il delitto di cui all'**art. 2** viene integrato dall'indicazione nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto (dichiarazioni anche trimestrali) di elementi passivi fittizi avvalendosi di false fatture, ovvero fatture emesse per operazioni inesistenti (sia da un punto di vista oggettivo- l'oggetto della fattura non si è mai realizzato, che soggettivo, l'autore della fattura è un soggetto fiscalmente inesistente) che altri documenti per operazioni inesistenti.

Le fatture e gli altri documenti utilizzati per l'indicazione degli elementi passivi fittizi devono essere registrati nelle scritture contabili obbligatorie o essere conservati a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Parallelamente colui che ha emesso la fattura utilizzata per la dichiarazione fraudolenta è punito in via autonoma ai sensi del relativo **art. 8**.

- **L'art. 3** punisce le ipotesi residuali di dichiarazioni fraudolente mediante l'indicazione nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo ovvero elementi passivi fittizi, o crediti e ritenute fittizie mediante operazioni simulate, avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi idonei a trarre in inganno l'amministrazione finanziaria ostacolandone l'accertamento.

La punibilità in questo caso è subordinata al superamento di determinate soglie:

l'imposta evasa deve essere superiore a 30.000 euro e, contestualmente, l'ammontare complessivo dell'importo degli elementi attivi sottratti all'imposta o l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta deve essere superiore al 5 % dell'imposta medesima o comunque a superiore rispettivamente a un 1.500.000, 00 euro per gli elementi attivi e 30.000,00 per i crediti e le ritenute fittizie.

- La condotta punita con il delitto di cui **all'art. 10 D.lgs 10 marzo 2000, n. 74** è rappresentata dall'occultamento o distruzione totale o parziale di documenti di cui è obbligatoria la conservazione o delle scritture contabili in modo tale da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto proprie o di terzi.
- La **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art.11)** punisce, a sua volta, due distinte ipotesi: la prima si configura attraverso la vendita simulata di beni o il compimento di altri atti fraudolenti sui beni propri o altri idonei a sottrarre tali beni alla procedura di riscossione coattiva, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di interessi o sanzioni. La punibilità è subordinata al superamento della soglia di 50.000,00 euro; la seconda si realizza attraverso l'indicazione nella dichiarazione

presentata ai fini della procedura di transazione fiscale di elementi attivi inferiori all'ammontare effettivo o elementi passivi fittizi al fine di ottenere per sé e per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

Quanto alle ultime figure criminose di recente inserimento, **l'art. 4** rubricato "**dichiarazione infedele**" punisce la mera indicazione nelle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, ovvero elementi passivi inesistenti, così determinando un'evasione di imposta.

Come specificato in precedenza, tale condotta, ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente, sarà rilevante solo con riferimento all'Iva e nei termini che di seguito andremo ad illustrare in riferimento a tutte le nuove fattispecie introdotte in recepimento della direttiva PIF.

L'art. 5 (omessa dichiarazione) prevede un reato omissivo proprio che si configura con la condotta di mancata presentazione di una dichiarazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, comprensiva anche di quella del sostituto di imposta.

Infine, **l'art. 10 quater (indebita compensazione)** prevede due ipotesi delittuose: la prima è rappresentata dal mancato versamento delle somme dovute a titolo di imposta a seguito di compensazione di crediti non spettanti; la seconda, a sua volta, si verifica quando il mancato versamento delle imposte dovute consegue a compensazione di crediti inesistenti.

Queste ultime tre fattispecie di reato determinano la responsabilità dell'ente solo laddove ricorrano le seguenti condizioni: 1) il reato sia commesso nell'ambito di un sistema fraudolento transfrontaliero; 2) l'imposta IVA complessivamente evasa è superiore o uguale a 10 milioni di euro.

Sotto il primo profilo, il requisito della transnazionalità occorre che almeno una frazione della condotta coinvolga anche uno stato estero, e che tale condotta deve avere un impatto non trascurabile sulla realizzazione complessiva del fatto. In altri termini occorre che sul territorio dello stato estero si sia svolto un segmento apprezzabile della condotta, ovvero si sia prodotto un effetto non trascurabile. Così, ad esempio per quanto riguarda il reato di dichiarazione infedele, potrà ricorrere il requisito della transnazionalità quando non verrà indicata in dichiarazione l'operazione economica che presenti caratteri extranazionali, ovvero per l'omessa dichiarazione quando sia transnazionale l'operazione economica che innesca l'obbligo di dichiarazione in Italia, ovvero ancora, in caso di indebita compensazione, abbia tali caratteri l'operazione economica indebitamente compensata.

Quanto all'ulteriore profilo dato dalla necessità che il sistema transfrontaliero presenti carattere fraudolento, occorre che la condotta abbia un connotato artificioso e sia dotata di capacità decettiva.

Il secondo requisito necessario al sorgere della responsabilità degli enti è data dal superamento della soglia di 10 milioni di euro quale somma complessiva dell'IVA evasa.

Allo stato avuto riguardo alle difficoltà interpretative delle disposizioni ed alla loro recente introduzione, che non ha permesso il formarsi di pronunce di merito, non vi è chiarezza se tale importo debba essere valutato rispetto al singolo periodo di imposta, ovvero coinvolga anche più periodi cumulando le singole annualità, e se tale importo debba essere prodotto in un solo Stato, ovvero possa essere ripartito nei vari

	Stati membri dove si è verificato il reato. Unica certezza è data dall'irrilevanza delle somme dovute titolo di interessi e sanzioni per la quantificazione dell'imposta evasa.
Unità operative coinvolte	Direzione Aziendale – Finance – Operations -Growth
Valutazione preliminare del rischio	Medio
Presidi di controllo posti dalla Società	Presenza del Codice etico, adozione di principi di regolarità e tracciabilità contabile, assenza di aree esposte a maggior rischio di alterazione contabile (magazzino); assenza di uso del contante; separazione delle posizioni con poteri di firma e di spesa. Procedure formalizzate di acquisto e vendita, Controlli contabili e del collegio sindacale; correttezza nel controllo della documentazione contabile e fiscale, delega a operatori qualificati. Ciononostante può persistere un rischio di verifica di potenzialità media collegato anche alla particolare oscillazione e difficoltà interpretativa della normativa fiscale anche a livello comunitario che interessa lo specifico settore oggetto di attività della Società, che richiede prudenza e costante aggiornamento finalizzato a garantire la piena <i>compliance</i> alla legislazione nazionale e internazionale. Riguardo alle fattispecie di più recente introduzione quello che presenta un maggiore rischio di inerenza è quello di Dichiarazione infedele che tuttavia non parrebbe applicabile in concreto alla luce dei presupposti di rilevanza ai fini 231 giacché a tal fine è necessario che l'imposta IVA evasa superi i 10 milioni di euro in un sistema transfrontaliero
Valutazione finale del rischio residuo	Medio-Basso

20. I REATI DI CONTRABBANDO

Titolo di reato	Titolo VII Capo I Dlgs 43/1973 VIOLAZIONI DOGANALI (i reati di contrabbando in presenza di condotte aggravate ai sensi dell'art. 295 e i reati di contrabbando di tabacchi lavorati esteri 291 bis, ter e quater)
Riferimento normativo	Articolo 25 sexiedecies
Descrizione del reato e rischio connesso	<p>I reati di contrabbando sono caratterizzati dalla condotta di sottrazione delle merci al pagamento dei diritti di confine dovuti in base alle norme doganali nazionali e comunitarie.</p> <p>La rilevanza penale delle condotte di sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine si ha 1) laddove tali merci siano tabacchi lavorati esteri in quantitativo superiore a 10 kg che comporta sempre l'applicazione della sanzione penale, 2) laddove la condotta di contrabbando sia aggravata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dall' uso delle armi nel contrabbando; - dal concorso di tre persone riunite in grado di ostacolare i controlli della forza pubblica, - in caso di connessione del reato con delitto contro la fede pubblica o contro la PA - in caso di associazione a delinquere - l'ammontare dei diritti di confine supera 50.000,00 euro <p>Poichè trattasi di reati che sono finalizzati all'evasione Iva nell'esportazione-importazione di merci, si tratta di fattispecie che non ha alcuna inerenza con</p>

	l'attività di Eudaimon
Unità operative coinvolte	-----
Valutazione preliminare del rischio	-----
Presidi di controllo posti dalla Società	-----
Valutazione finale del rischio residuo	-----

21. REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E I BENI PAESAGGISTICI

Titolo di reato	<p>Art. 518 nonies c.p. Violazione in materia di alienazioni di beni Art . 518 ter Appropriazione indebita di beni culturali Art . 518 decies Importazione illecita di beni culturali Art . 518 undecies Uscita o esportazione illecite di beni culturali Art . 518 duodecies Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici Art . 518 quaterdecies Contraffazione di opera d'arte Art . 518 bis Furto di beni culturali Art . 518 quater Ricettazione di beni culturali Art . 518 octies Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali</p> <p>***</p> <p>Art . 518 sexies Riciclaggio di beni culturali Art . 518 terdecies Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici</p>
Riferimento normativo	<p>Articolo 25 septiesdecies del D. Lgs. 231/2001</p> <p>Articolo 25 duodevices del D. Lgs.231/2001</p>
Descrizione del reato e rischio connesso	<p>Con l'approvazione della L. 9.3.2022, n. 22 il legislatore ha attuato una profonda riforma dei reati contro il patrimonio culturale, volta a creare un ampio complesso normativo che tenga conto della specificità dell'oggetto della tutela penale e che importi un complessivo inasprimento del trattamento sanzionatorio previsto per tali ipotesi di reato. La ridefinizione della materia risponde altresì all'esigenza di conformare l'ordinamento penale interno alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, adottata a Nicosia il 19.5.2017, ratificata dall'Italia con L. 21.1.2022, n. 6, espressamente richiamata tra i motivi ispiratori della nuova legge nel corso dei lavori preparatori.</p> <p>I delitti contro il patrimonio culturale sono stati concentrati nel nuovo Titolo VIII bis del Libro II del codice penale, nel quale il legislatore ha, in parte, introdotto nuove fattispecie, che si distinguono dai corrispondenti reati contro il patrimonio per la specificità dell'oggetto materiale, e, in parte, trasferito alcuni delitti già presenti nel codice dei beni culturali e del paesaggio, che sono stati</p>

	<p>contestualmente abrogati (il riferimento è agli artt. 170, 173, 174, 176, 177, 178 pag. 2 e 179, D.Lgs. 22.1.2004, n. 42). È stata poi introdotta la nuova contravvenzione di cui all' art. 707 bis e sono stati modificati, al fine di eliminare i previgenti riferimenti ai beni di interesse storico o artistico, gli artt. 635 e 639 del codice. Il complessivo trattamento sanzionatorio è stato notevolmente inasprito, non solo per l'innalzamento degli intervalli edittali delle singole fattispecie, semplici o aggravate, ma anche per l'estensione a tali delitti della confisca, diretta o per equivalente, ex art. 518 duodevices e della confisca allargata ex art. 240 bis, e per la previsione della responsabilità della persona giuridica per i reati commessi nel suo interesse (art. 25 septiesdecies e 25 duodevices, D.Lgs. 8.6.2001, n. 231).</p> <p>Bene giuridico tutelato dalle fattispecie di reato previste al Titolo VIII bis (nonché dalla contravvenzione di cui all' art. 707 bis) è il patrimonio culturale, per la cui definizione occorre fare riferimento all' art. 2, D.Lgs. 22.1.2004, n. 42, che ricomprende espressamente in esso sia i beni culturali che i beni paesaggistici.</p> <p>Tutte le fattispecie di reato considerate individuano infatti nel bene culturale l'oggetto materiale del reato; agli artt. 518 duodevices e 518 terdecies è contenuto altresì il riferimento ai beni paesaggistici. L' art. 2, D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 definisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i beni culturali come le cose immobili e mobili che, secondo le ulteriori specificazioni contenute agli artt. 10 e 11, D.Lgs. 22.1.2004, n. 42, «presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà»; - i beni paesaggistici come gli immobili e le aree indicati all'art. 134 del medesimo decreto «costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge». <p>In linea generale queste tipologie di reati non hanno attinenza con l'attività svolta dalla Società, non essendo la stessa titolare di beni culturali o paesaggistici né l'attività svolta comprende la commercializzazione in senso lato di detti beni, motivo per il quale il rischio di commissione dei reati in commento risulta inesistente.</p>
Unità operative coinvolte	-- --
Valutazione preliminare del rischio	-- --
Presidi di controllo posti dalla Società	-- --
Valutazione finale del rischio residuo	-- --

ALLEGATO 4

Regolamento di funzionamento dell'O.d.v. di Eudaimon S.p.A.

Approvato in data 20 marzo 2023

Art. 1 Disposizioni preliminari

In data 28 febbraio 2023 la Società EUDAIMON S.P.A. ha istituito il proprio Organismo di Vigilanza (OdV) quale organo collegiale, sostituendolo a precedente organo monocratico.

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dall'Organismo di Vigilanza, tenuto conto dei compiti e dei poteri allo stesso riservati in base alle norme contenute nel D.lgs 231/01.

Il Regolamento, parte integrante del Modello Organizzativo (di seguito "Modello") viene specificamente approvato dall'OdV all'atto della sua nomina.

In nessun caso alcuna disposizione di questo Regolamento può avere valenza sostitutiva delle prescrizioni del Modello. Per tutto quanto non specificamente previsto da questo Regolamento, si rinvia al Modello e alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 231 del 2001.

Art. 2 Nomina e durata della carica

L'OdV è composto da **tre componenti di cui uno esterno con funzione di Presidente, in modo tale che siano garantiti all'Organismo i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione, oltre che di onorabilità e assenza di conflitti di interesse, che si richiedono per tale funzione.**

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono nominati dall'organo amministrativo (CdA o A.U.) che, con propria delibera, individua i soggetti che di volta in volta andranno a comporre l'OdV e la durata in carica del suddetto organismo, che in ogni caso non potrà superare tre esercizi. E' consentita la rinnovazione della nomina.

In ogni caso l'OdV nominato resta in carica fino alla nomina del suo successore.

Art. 3 Requisiti soggettivi dei componenti OdV

L'OdV è costituito da soggetti di elevata professionalità e dotati di specifiche conoscenze in materia di Responsabilità Amministrativa degli Enti ai sensi del D.lgs n. 231 del 2001, nonché di esperienza inerenti alle funzioni assegnate all'Organismo.

Non potranno far parte dell'OdV soggetti:

(i) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna o decreto penale di condanna, ancorché non ancora passati in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;

(ii) che sia sottoposto ad indagini da parte dell'autorità giudiziaria per i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;

(iii) che si trovi nelle ipotesi previste dall'art. 2382 c.c.;

(iv) che si trovi in conflitto di interesse con la Società.

Le predette circostanze costituiscono cause di ineleggibilità e, ove sopravvenute alla nomina, comportano l'immediata revoca dell'incarico.

In linea generale, i componenti dell'OdV dovranno, inoltre, possedere requisiti di onorabilità e professionalità come delineati nelle *"Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001"* elaborate da Confindustria e come richiesto alla stregua delle recenti interpretazioni giurisprudenziali nella materia, qualora maggiormente restrittive.

In caso di cessazione in corso di mandato, l'organo amministrativo provvede senza indugio alla sostituzione. Il componente così nominato si considera scaduto insieme ai componenti effettivi in carica all'atto della sua nomina.

Art. 4 Nomina e poteri del Presidente

L'organo amministrativo dell'Azienda nomina i componenti dell'OdV, individuando al loro interno un Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'OdV nei confronti degli organi sociali, delle funzioni aziendali e dei terzi, ed ha, altresì, poteri di rappresentanza dell'Azienda limitatamente all'esercizio delle funzioni di vigilanza che richiedono il compimento di atti destinati ad avere efficacia nei confronti dei terzi.

Il Presidente ha il compito di programmare e coordinare l'attività dell'OdV, nonché di convocare le relative riunioni.

In caso di assenza e/o di impedimento temporaneo, i poteri e le funzioni del Presidente spettano al consigliere più anziano di età.

In caso di impedimento prolungato o definitivo l'OdV, informato l'organo amministrativo, provvede a nominare un nuovo Presidente.

Art. 5 Casi di decadenza, revoca, rinuncia, temporaneo impedimento.

La cessazione dalla carica di OdV avviene, oltre che a scadenza dell'incarico, anche per decadenza, revoca o rinuncia.

Costituiscono cause di decadenza dall'incarico:

- il verificarsi delle situazioni di conflitto di interesse con la Società;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di autonomia e indipendenza;
- la condanna, con sentenza passata in giudicato, per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- la condanna, con sentenza passata in giudicato, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

- la mancata partecipazione a due o più riunioni anche non consecutive, senza giustificato motivo, nell'arco di dodici mesi consecutivi;
- la violazione degli obblighi di riservatezza previsti nel presente documento e dal regolamento;
- una grave infermità che impedisca in maniera irreversibile all'OdV di proseguire lo svolgimento delle proprie funzioni.

In casi di particolare gravità, anche prima del giudicato, l'organo amministrativo potrà disporre - sentito il parere del Collegio Sindacale - la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un incaricato *ad interim*.

In presenza di una causa di decadenza, conseguente a situazioni di incompatibilità che possano essere rimosse, l'organo amministrativo stabilisce un termine non superiore a trenta giorni per la loro cessazione. Trascorso detto termine senza che la causa di decadenza sia rimossa, l'organo amministrativo dichiara l'avvenuta decadenza e procede a nominare nuovo Organismo.

In tutti gli altri casi la dichiarazione di decadenza deve avvenire a seguito della riscontrata causa di decadenza.

La revoca degli specifici poteri dell'OdV potrà avvenire soltanto per giusta causa, previa delibera l'organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale.

A tale proposito, per giusta causa di revoca dei poteri connessi con l'incarico di componente dell'OdV potranno intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- a) una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico, quali, a titolo esemplificativo, l'omessa redazione dei *report* da inviare l'organo amministrativo ovvero l'omessa redazione del *report* annuale da inviare l'organo amministrativo ed al Collegio Sindacale;
- b) l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV - secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), del Decreto - risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società, ai sensi del Decreto ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento);
- c) l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organismo di Controllo.
- d) la violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal regolamento e dal Modello.

In caso di revoca, l'organo amministrativo, sentito il Collegio Sindacale, provvede immediatamente a nominare un nuovo OdV.

La revoca può essere disposta in via facoltativa in caso di applicazione cautelare di una delle misure interdittive previste dal D.Lgs 231 del 2001 laddove l'organo amministrativo, assunte le opportune informazioni, ravvisi un'ipotesi di omessa e insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo.

La cessazione dall'incarico può avvenire anche per rinuncia da parte dello stesso OdV, che dovrà darne tempestiva comunicazione l'organo amministrativo, il quale provvederà, senza indugio, ad adottare ogni conseguente provvedimento.

La revoca per giusta causa del mandato, conferito ad uno dei componenti dell'OdV, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale e gli altri membri dell'Organismo.

Qualora la revoca venga esercitata nei confronti di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, provvede immediatamente a nominare un nuovo OdV.

In caso di temporaneo impedimento di uno dei membri dell'OdV, di durata superiore a tre mesi, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un supplente. Il supplente cessa dalla carica nel momento in cui viene meno l'impedimento del componente dell'OdV.

In caso di rinuncia all'incarico o di conoscenza di fatti che comprovano la sopravvenuta incapacità di un suo membro, l'OdV, in persona del suo Presidente ovvero del componente più anziano, ne darà comunicazione tempestiva l'organo amministrativo, il quale provvederà, senza indugio, ad adottare ogni conseguente provvedimento.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, subentra a questi il membro più anziano, il quale rimane in carica fino alla data in cui il l'organo amministrativo abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente dell'OdV.

Art. 6 Definizione dei compiti, dei poteri e delle relative autonomie dell'OdV

L' Organismo di Vigilanza è chiamato ad esercitare una duplice funzione per garantire il rispetto e l'efficacia del Modello:

- una funzione di controllo sull'idoneità e capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto, in relazione alla struttura aziendale;
- una funzione di consulenza, finalizzata ad un adeguamento del Modello, anche in termini modificativi, alle esigenze di prevenzione.
- In coerenza con le funzioni generali sopra illustrate, sono affidati all'OdV i seguenti compiti operativi:
 - promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti per il funzionamento del Modello stesso, monitorando la pubblicizzazione del Modello anche all'esterno di EUDAIMON in tutti rapporti intercorrenti con i collaboratori esterni, le parti in relazioni di affari e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della Società nel contesto delle relazioni che essi intrattengono (Collaboratori Esterni);
 - attivare le procedure di controllo, attraverso verifiche di *routine* ed eventualmente anche a sorpresa, mirate sull'effettiva applicazione delle procedure, in particolare nell'ambito delle attività a rischio, tenendo

presente che la responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al *management* operativo e forma parte integrante del processo aziendale;

- -condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle Aree a Rischio ed effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o atti posti in essere nell'ambito delle Aree a Rischio;
- -raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati ed infine aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso OdV obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- -coordinarsi con le altre strutture aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle Aree a Rischio. A tal fine, l'OdV di EUDAIMON viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle Aree a Rischio. All'OdV devono essere inoltre segnalate da parte del management eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato;
- -verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;
- -organizzare, in occasione dell'applicazione del Modello, nonché periodicamente e nel caso di aggiornamenti, corsi di formazione diversificati, per tutti i soggetti aziendali, apicali e non, al fine di illustrare i contenuti del Modello e, in generale, promuovere l'attuazione di idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del corretto funzionamento del Modello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- -condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello mediante l'ausilio delle strutture di controllo previste all'interno della Società.
- Per lo svolgimento dei suddetti compiti all'OdV deve essere garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, compresi i relativi dati di aggiornamento, nonché il potere di procedere all'audizione diretta dei dipendenti, dei responsabili, dell'organo amministrativo, dei membri del Collegio sindacale, nonché dei soggetti esterni che cooperano con la Società.

Nello svolgimento delle proprie funzioni l'OdV, inoltre, agisce in piena autonomia ed ha disposizione i mezzi finanziari e logistici adeguati ad

assicurare la piena e indipendente operatività, come precisato negli articoli successivi.

Art. 7 Conflitto di interessi. Obbligo di astensione

Ciascun membro dell'OdV ha l'obbligo di comunicare tempestivamente agli altri membri, le situazioni che ritiene costituiscano un caso di conflitto di interessi potenziale o attuale, di cui viene data verbalizzazione; ha altresì l'obbligo di astenersi da partecipare alla discussione e alla deliberazione relative alla questione in ordine alla quale sussiste il conflitto potenziale o attuale. Del conflitto di interesse e delle misure eventualmente adottate l'OdV riferisce nell'ambito della prima relazione periodica all'organo amministrativo.

Art. 8 Convocazione dell'OdV

L'OdV si riunisce con la frequenza necessaria per lo svolgimento delle proprie funzioni - e comunque almeno una volta ogni quattro mesi - su convocazione del Presidente, contenente l'indicazione della data, del luogo e dell'ora della riunione e il relativo ordine del giorno, che può essere integrato su richiesta dei singoli componenti, da inviarsi con congruo anticipo.

L'OdV, inoltre, può riunirsi, in presenza di particolari situazioni di urgenza e rilevanza ogni qualvolta se ne presenti la necessità, su richiesta del Presidente, dei suoi componenti, ovvero su richiesta dell'organo amministrativo ovvero del Collegio Sindacale.

Le riunioni dell'OdV possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, audio/video/telecollegati, con intervenuti dislocati in più luoghi, purché sia assicurata l'effettiva partecipazione di tutti i membri previamente identificati.

La convocazione deve essere inviata per iscritto - anche via posta elettronica - almeno sette giorni prima della data stabilita per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima di tale data, a tutti i componenti dell'OdV senza alcuna formalità.

Qualora sia ritenuto opportuno per le materie da trattare e funzionale allo svolgimento dei lavori, anche su indicazione di uno o più componenti, il Presidente può invitare a presenziare ad una riunione uno o più soggetti esterni all'OdV.

Gli esterni non intervengono nelle deliberazioni dell'OdV ed è facoltà di ciascun membro presente chiedere che essi non siano presenti in fase di deliberazione.

Art. 9 Validità e svolgimento delle riunioni dell'OdV

La riunione dell'OdV è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti, in assenza della quale si dovrà procedere a nuova convocazione a data successiva.

Le riunioni dell'OdV sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza provvederà il membro più anziano. Al momento dell'avvio della

riunione l'assemblea nomina un segretario, anche esterno all'OdV che si occupa di redigere il verbale.

I membri dell'OdV non possono delegare a terzi la partecipazione alle riunioni, pena l'invalidità delle stesse.

Art. 10 Validità delle decisioni

L'OdV assume una decisione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le decisioni dell'OdV sono valide se adottate con il consenso della maggioranza dei componenti dell'OdV presenti.

Ciascun membro dell'OdV ha diritto ad un voto, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le decisioni dell'OdV devono constare da verbale sottoscritto da tutti i componenti e devono essere conservate in apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'OdV.

Art. 11 Reporting nei confronti dell'OdV

Funzionale all'assolvimento degli specifici compiti demandati all'OdV allo scopo di verificare l'idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati, nonché a curarne l'aggiornamento adeguandolo alle sopravvenute esigenze di prevenzione, è la raccolta di informazioni e segnalazioni inerenti l'attività sociale nelle sue esplicazioni concrete, definita attività di reporting.

L'attività di *reporting* nei confronti dell'OdV si differenzia in *attività di raccolta di informazione periodica di carattere ordinario* e in *attività di raccolta di segnalazioni di carattere straordinario* ogni qual volta si verifica un'infrazione rilevante ai fini dell'efficace attuazione del modello.

11.1 Attività di reporting ordinaria

La presente attività ha per oggetto i flussi informativi di carattere generale inerenti lo svolgimento delle principali attività di EUDAIMON, che i soggetti responsabili delle diverse Aree sono tenuti ad inviare all'OdV con cadenza almeno semestrale.

Le comunicazioni, gestite anche attraverso un programma di flussi organizzato secondo una apposita "scheda flussi", avranno ad oggetto la verifica del rispetto delle procedure e dei processi che sovrintendono le singole aree di competenza, nonché le eventuali criticità emerse nello svolgimento delle attività predette, ovvero le modifiche e gli aggiornamenti intervenuti nell'organizzazione sociale.

L'OdV, inoltre, interloquisce con l'Organo Amministrativo, il Collegio Sindacale, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro da cui raccoglie le informazioni ad integrazione e completamento di tale flusso informativo.

11.2. Attività di reporting straordinaria - Whistleblowing

EUDAIMON ha individuato nell'OdV quale soggetto deputato alla ricezione e gestione delle segnalazioni di cui al D.lgs. 24/2023.

A tale fine l'OdV si impegna a seguire e rispettare le prescrizioni relative alla ricezione, gestione e conservazione delle segnalazioni contenute nell'apposito Regolamento dedicato alla disciplina Whistleblowing (Allegato 6 del presente Modello) e si impegna a dare massima diffusione alle informazioni inerenti le segnalazioni.

Art. 12 Reporting nei confronti degli organi societari

L'OdV opera in stretta coordinazione con l'organo amministrativo assicurando l'esistenza di costanti ed aggiornati flussi informativi reciproci. L'OdV almeno una volta l'anno presenta l'organo amministrativo una relazione illustrativa delle attività dallo stesso svolte, dei risultati emersi e delle eventuali proposte.

L'OdV, in presenza di violazione del Modello adottato, potenzialmente idonea ad esporre la Società a contestazioni ai sensi del D.Lgs 231/01, riferisce immediatamente all'organo amministrativo per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

In caso di violazioni imputabili all'organo amministrativo stesso, l'OdV riferisce direttamente alla Assemblea dei Soci e al Collegio Sindacale.

L'organo amministrativo, in caso di necessità, potrà convocare l'OdV per riferire in merito a specifici fatti od accadimenti ovvero per discutere di argomenti ritenuti di particolare rilievo per l'attività di prevenzione della commissione di fatti reato.

Art. 13 Attività di pianificazione e verifica

L'OdV redige annualmente il proprio piano delle attività di monitoraggio sul Modello e sulla sua attuazione avente ad oggetto:

- individuazione delle eventuali attività di aggiornamento del Modello in ragione di modifiche legislative o di trasformazioni della struttura aziendale;
- frequenza e tipologia delle attività di verifica che potranno essere pianificate o a sorpresa, con relativa distribuzione temporale nel corso dell'anno di esercizio;
- individuazione delle attività da porre in essere per la concreta attuazione e diffusione del Modello;
- individuazione delle funzioni o processi coinvolti;
- identificazione delle risorse necessarie.

In corso d'opera, in caso di sopraggiunte nuove priorità, possono essere apportate adeguate ed espressamente motivate modifiche al suddetto piano annuale.

Art. 14 Poteri di spesa

L'OdV è dotato di risorse finanziarie nei limiti del budget determinato dall'organo amministrativo, su proposta dell'OdV formulata sulla base dei suoi fabbisogni, da destinarsi agli scopi coerenti con lo svolgimento dei

propri compiti.

In conformità a quanto prescritto nel Modello, è consentito superare i limiti di utilizzo delle risorse esclusivamente in presenza di circostanze sopravvenute pregiudizievoli che richiedano un immediato intervento.

L'OdV cura l'immediata comunicazione a sua firma della predetta decisione all'organo amministrativo che dovrà adottare i conseguenti provvedimenti.

Art. 15 Consulenti esterni

L'OdV nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti delle risorse disponibili può avvalersi dell'ausilio di consulenti esterni.

Il consulente esterno nominato deve rilasciare apposita dichiarazione attestante l'assenza di motivi di ineleggibilità o di ragioni ostative all'incarico (conflitto di interesse, relazioni di parentela con componenti dell'OdV, all'organo amministrativo, o ruoli incompatibili con l'incarico) e il proprio impegno al rispetto delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello e dal Codice Etico, di cui è stato previamente e compiutamente reso edotto.

Art. 16 Obblighi di riservatezza

L'OdV è tenuto alla riservatezza in ordine alle notizie e informazioni assunte nello svolgimento delle proprie funzioni e alle attività svolte nell'ambito del proprio mandato, salvi i flussi informativi previsti nel Modello e gli ordini legittimi dell'Autorità Giudiziaria.

Nell'esercizio dei poteri conferiti e delle funzioni attribuite, l'OdV deve astenersi dal ricercare e/o utilizzare informazioni riservate per fini diversi dall'esercizio del proprio compito e comunque non conformi a tali poteri e funzioni.

I suddetti obblighi sono estesi anche ai collaboratori.

Art. 17 Raccolta e conservazione delle informazioni e dei documenti

Ogni segnalazione, informazione, report o documentazione previsti nel Modello sono conservati dall'OdV in un apposito *data base* informatico e/o cartaceo. I dati e le informazioni conservati nei suddetti supporti sono posti a disposizione di soggetti esterni all'OdV previa sua autorizzazione, salvo quanto previsto in relazione alle Segnalazioni ricevute in ambito di Whistleblowing per cui si applica la relativa disciplina.

Art. 18 Entrata in vigore e comunicazione

Il presente Regolamento entra in vigore al momento della sua approvazione da parte dell'OdV, che provvede subito dopo a darne comunicazione all'organo amministrativo.

Art. 19 Modifiche e integrazioni al Regolamento

Eventuali modifiche e integrazioni al presente Regolamento sono apportate unicamente dall'OdV.

Le modifiche entrano in vigore al momento della loro approvazione da parte dell'OdV e successivamente sono portate a conoscenza dell'organo amministrativo.

ALLEGATO 5

CODICE ETICO

1. PREMESSA

2. I PRINCIPI FONDAMENTALI

- 2.1 Principi di legalità, di onestà, di correttezza e di lealtà e integrità
- 2.2 Principi di dignità, uguaglianza, imparzialità e tutela della persona
- 2.3 Principi di trasparenza e chiarezza
- 2.4 Principio di riservatezza
- 2.5 Etica degli affari, tutela della concorrenza e professionalità
- 2.6 Sicurezza dell'ambiente di lavoro e salute dei lavoratori
- 2.7 Tutela dell'ambiente
- 2.8 Conflitto di interessi
- 2.9 Tracciabilità

3. NORME DI COMPORTAMENTO

- 3.1 Rapporti con il personale
- 3.2 Obblighi del personale
- 3.3 Rapporti con le organizzazioni sindacali, politiche e altre associazioni portatrici di interesse
- 3.4 Comportamenti degli organi sociali
- 3.5 Rapporti con i clienti ed utenti
- 3.6 Rapporti con i fornitori, partner e outsourcer, consulenti, agenti
- 3.7 Rapporti con la PA
- 3.8 Omaggi, liberalità, sponsorizzazioni
- 3.9 Informazioni riservate e tutela della *privacy*
- 3.10 Flussi Finanziari – Contabilità
- 3.11 Divieto di operazioni finalizzate al riciclaggio di denaro e al finanziamento di attività criminose

4. MODALITA' DI ATTUAZIONE E SISTEMA SANZIONATORIO

- 4.1 Attuazione e vigilanza del Codice Etico
- 4.2 Violazioni del Codice Etico
- 4.3 Sanzioni

1. PREMESSA

EUDAIMON S.p.A. (di seguito anche EUDAIMON o Società) è un'organizzazione che fornisce servizi al fine di soddisfare le esigenze di welfare delle persone e di sostenere le imprese nella crescita, offrendo sistemi di welfare aziendale, nell'ambito di una generale visione tesa allo sviluppo di una società libera e giusta, dove le persone vivono e lavorano bene insieme.

Questo obiettivo è assicurato perseguendo, da un lato, l'eccellenza del mercato in cui opera attraverso uno sviluppo sostenibile, che salvaguardi

l'ambiente e la sicurezza delle persone coinvolte tramite la coerenza di un comportamento rispettoso dell'etica sociale e, dall'altro, la soddisfazione per il dipendente, per il cliente e in generale per la comunità economica nella quale agisce.

A tale scopo EUDAIMON ha adottato, con delibera del Consiglio di Amministrazione 20.02.2020 il presente documento denominato "Codice Etico", che esprime i principi, i valori e le regole che disciplinano l'attività della Società, condivisi da tutti i soggetti che, ad ogni livello, vi operano.

Il presente documento, che costituisce parte integrante del Modello organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/01, contiene i diritti e i doveri, così come le responsabilità della Società verso tutti gli stakeholder con cui interagisce (dipendenti, fornitori, partner, outsourcer, clienti, pubblica amministrazione, mercato finanziario, azionisti, ecc.), prefissando standard etici di riferimento e norme comportamentali a cui orientare i processi decisionali aziendali e la condotta della Società.

Il Codice Etico è diretto a tutti coloro che soci, amministratori, dipendenti o collaboratori esterni (indicati complessivamente come Destinatari) instaurino con la Società rapporti o relazioni, dirette o indirette, in maniera stabile o temporanea o comunque operino per perseguire gli obiettivi imprenditoriali.

Tutti i Destinatari sopra indicati sono pertanto tenuti ad osservare e, per quanto di propria competenza, far osservare, i principi contenuti nel Codice Etico.

In nessuna circostanza la pretesa di agire nell'interesse della Società giustifica l'adozione di comportamenti in contrasto con quelli enunciati nel presente documento.

I Destinatari che violano i principi e le regole contenuti in questo Codice, ledono il rapporto di fiducia instaurato con la Società.

Tutti i destinatari sono tenuti a conoscere il Codice Etico, a contribuire alla sua attuazione, al suo miglioramento ed alla sua diffusione.

La Società s'impegna a divulgare i contenuti del Codice, sia verso l'interno, anche attraverso adeguate iniziative formative, sia verso l'esterno, al fine di assicurarne il massimo livello di conoscenza e a modificare il presente documento affinché sia sempre adeguato al contesto normativo e operativo delle relazioni tra la Società e i suoi interlocutori.

Lo stesso sarà oggetto di successive modifiche e integrazioni in funzione dei mutamenti interni ed esterni alla Società, nonché delle esperienze acquisite dalla stessa nel corso del tempo.

Il Modello di organizzazione e gestione della Società al fine di prevenire la commissione di particolari tipologie di reati si conforma alle prescrizioni contenute nel presente Codice Etico, ispirandosi ai suoi principi.

2.1 PRINCIPI FONDAMENTALI

2.1 Principi di legalità, di onestà, di correttezza e di lealtà e integrità.

Tutte le attività poste in essere in nome e per conto della Società devono essere svolte nel rispetto assoluto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui la stessa opera; i Destinatari del presente Codice sono tenuti al rispetto di tale prescrizione e devono astenersi da comportamenti che pregiudichino l'affidabilità morale e professionale della stessa Società. Le azioni, le operazioni, le transazioni ed in generale tutti i comportamenti posti in essere dai Destinatari nell'esercizio delle funzioni di propria competenza e responsabilità, devono essere improntati alla massima integrità morale, onestà, correttezza, lealtà, trasparenza, equità, obiettività, nonché al rispetto della persona e alla responsabilità nell'uso oculato dei beni e delle risorse aziendali, ambientali e sociali.

2.2 Principi di dignità, uguaglianza, imparzialità e tutela della persona.

La Società ha come valore imprescindibile la tutela dell'incolumità della persona, della libertà e della personalità individuale. Essa, pertanto ripudia qualunque attività che possa comportare una lesione dell'incolumità individuale.

Ciascun Destinatario riconosce e rispetta la dignità personale, la sfera privata ed i diritti della personalità di ogni individuo.

Il rispetto dei suddetti valori comporta che la Società si impegni:

- ad evitare ogni forma di discriminazione, in particolare quella basata su razza, nazionalità, sesso, età, disabilità fisiche, orientamenti sessuali, opinioni politiche o sindacali, indirizzi filosofici o convinzioni religiose;
- offrire pari opportunità di lavoro a tutti i dipendenti e collaboratori sulla base delle qualifiche professionali e delle capacità di rendimento, senza discriminazioni basate su etnia, religione, opinioni, nazionalità, sesso, età, condizioni fisiche e sociali;
- a non tollerare molestie sessuali e vessazioni fisiche o psicologiche, in qualsiasi forma ed ambito esse si manifestino;
- a promuovere la libertà di dissentire superando condizionamenti di ordine gerarchico e burocratico;
- a mostrare sensibilità e rispetto nei confronti degli altri astenendosi da qualsiasi comportamento che possa essere considerato offensivo.

2.3 Principi di trasparenza e chiarezza.

La comunicazione e divulgazione verso l'esterno di notizie, informazioni e dati relativi alla Società è improntata al rispetto del diritto all'informazione ed è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò preposte; in nessun caso è permesso divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi.

Ogni attività di comunicazione rispetta le leggi, le regole e le pratiche di condotta professionale e si attiene a principi di chiarezza, trasparenza, tempestività e accuratezza.

2.4 Principio di riservatezza.

La Società promuove la riservatezza delle informazioni in proprio possesso nella gestione di tutte le proprie attività di impresa.

Tutti i Destinatari sono tenuti a considerare la riservatezza quale cardine dell'esercizio dell'attività societaria e si impegnano ad usare la massima cautela e cura nell'utilizzo di informazioni non di pubblico dominio derivanti dallo svolgimento delle proprie mansioni nonché a non divulgare, usare o comunicare informazioni e/o qualunque altro genere di notizie, documenti, dati, ecc., connessi agli atti e alle operazioni proprie di ciascuna mansione o responsabilità che abbiano carattere di riservatezza senza specifica autorizzazione anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione.

2.5 Etica degli affari, tutela della concorrenza e professionalità.

EUDAIMON svolge la propria attività ispirandosi ai principi di sana e prudente gestione, allo scopo di essere una Società solida, affidabile, trasparente, aperta alle innovazioni, interprete dei bisogni sempre nuovi dei clienti, attenta alle esigenze degli azionisti e dei soci, interessata al migliore sviluppo ed utilizzo delle risorse umane ed alla più efficiente organizzazione aziendale.

La Società conforma i propri comportamenti di natura commerciale ai principi di lealtà e correttezza, ritenendo la concorrenza uno stimolo positivo al costante miglioramento della qualità dei prodotti e servizi offerti alla clientela.

Ciascun Destinatario, attenendosi ai suddetti principi, svolge la propria attività con la massima professionalità, con l'impegno richiesto al conseguimento degli obiettivi assegnatigli ed assumendosi le responsabilità che gli competono in ragione delle proprie mansioni, svolgendo le necessarie attività di aggiornamento ed approfondimento e prestando la propria opera in modo proficuo ai progetti che richiedono collaborazione di più soggetti.

Ciascun Destinatario si impegna ad acquisire con diligenza la necessaria conoscenza delle norme di legge e dei regolamenti applicabili allo svolgimento delle proprie funzioni, come nel tempo vigenti, nonché al rispetto dei principi generali di diligenza e fedeltà di cui all'art. 2014 c.c. ed anche delle prescrizioni comportamentali contenute nei contratti collettivi laddove applicabili.

2.6 Sicurezza dell'ambiente di lavoro e salute dei lavoratori.

EUDAIMON ritiene di primaria importanza la salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori, promuovere e proteggere la salute e la sicurezza dei propri dipendenti e collaboratori, adeguandosi alle norme

vigenti in materia e persegue una costante azione di monitoraggio e miglioramento delle condizioni di lavoro, adottando le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori e dell'ambiente, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.

Ciascun Destinatario deve porre la massima attenzione nello svolgimento della propria attività, osservando strettamente tutte le misure di sicurezza e di prevenzione stabilite per evitare ogni possibile rischio per sé e per i propri collaboratori e colleghi.

La responsabilità di ciascun Destinatario nei confronti dei propri collaboratori e dipendenti impone la massima cura per la prevenzione dei rischi da infortunio e pertanto ogni Destinatario deve attenersi alle istruzioni ed alle direttive fornite dai soggetti ai quali la Società ha delegato l'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro.

2.7 Tutela dell'ambiente.

La Società promuove il rispetto dell'ambiente, inteso come risorsa comune da salvaguardare a beneficio della collettività e delle generazioni future in un'ottica di sviluppo sostenibile.

Si impegna pertanto al rispetto, nell'ambito della propria attività, della normativa in materia di tutela e protezione ambientale, promuovendo una conduzione delle proprie attività incentrata sul corretto utilizzo delle risorse e sul rispetto dell'ambiente.

2.8 Conflitto di interessi.

Nello svolgimento di ogni attività, la Società opera per evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse, reale o anche soltanto potenziale, seguendo regole di equità e imparzialità.

In particolare, EUDAIMON, compatibilmente con le esigenze di proficua gestione e fermi gli obblighi di vigilanza:

- promuove la separazione delle funzioni al duplice fine di consentire l'individuazione dei soggetti che hanno operato e di prevenire l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse;
- chiede ai Destinatari di agire in maniera corretta e trasparente, evitando favoritismi illegittimi, pratiche collusive o scelte che determinino illegittimi vantaggi personali per sé o per altri.

Ogni situazione potenzialmente idonea a generare un conflitto di interessi o comunque a pregiudicare la capacità del Destinatario di assumere una decisione nel migliore interesse della Società, deve essere immediatamente comunicata dal Destinatario al Consiglio di Amministrazione e determina, per il Destinatario in questione l'obbligo di astenersi dal compiere atti connessi o relativi a tale situazione.

2.9 Tracciabilità.

Tutte le azioni e operazioni della Società devono avere una registrazione adeguata tale da rendere possibile la verifica del processo di decisione di autorizzazione e di svolgimento.

I Destinatari sono tenuti a registrare ciascuna operazione e transazione solo qualora supportata da idonea documentazione, al fine di poter procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che ne attestino le caratteristiche e le motivazioni ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa; di conseguenza dipendenti e/o collaboratori, debbono effettuare qualsiasi registrazione contabile in modo accurato, tempestivo e completo, rispettando scrupolosamente la normativa civilistica e fiscale nonché le procedure interne in materia di contabilità.

Ogni scrittura deve riflettere esattamente i dati contenuti nella documentazione di supporto, da conservare con cura per l'eventuale assoggettabilità a verifica.

L'attendibilità dei fatti di gestione e la registrazione corretta e tempestiva, consentendo di ricostruire a posteriori la complessiva situazione aziendale, rappresentano uno degli obiettivi sempre perseguiti dalla Società.

3. REGOLE DI COMPORTAMENTO

3.1. Rapporti con il personale.

EUDAIMON, riconoscendo il personale come fattore fondamentale e irrinunciabile per lo sviluppo aziendale, sostiene un ambiente di lavoro volto allo sviluppo delle potenzialità e del talento, all'integrità e all'onestà, al rispetto reciproco ed alla tutela della salute dei dipendenti e collaboratori.

L'integrità fisica e morale dei dipendenti e dei collaboratori, anche esterni, è considerata valore primario della Società. Per tale motivo a costoro vengono garantite condizioni di lavoro rispettose della libertà individuale in ambienti di lavoro sicuri e salubri in conformità a quanto previsto dalle leggi in materia.

La Società è impegnata a sviluppare le attitudini del personale nello svolgimento delle proprie competenze, affinché le capacità e le legittime aspirazioni dei singoli trovino piena realizzazione nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi aziendali.

A tal fine, la Società predispone per i propri dipendenti e collaboratori adeguati strumenti di formazione, di aggiornamento professionale e di sviluppo, evita qualsiasi forma di discriminazione, denigrazione pregiudizio e/o disagio, sia in fase di selezione che in quella di gestione e sviluppo di carriera del personale.

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro e retribuito in base alla professionalità, all'esperienza e al merito non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare e di sfruttamento, favorendo altresì l'integrazione e la formazione dei lavoratori stranieri.

È bandita ogni forma di lavoro forzato e obbligatorio, così come il ricorso

al lavoro minorile.

La comunicazione con il personale della Società è improntata a trasparenza, chiarezza e completezza.

3.2 Obblighi del personale.

All'interno dell'ambiente di lavoro il personale tiene una condotta improntata a serietà, ordine e decoro, attenendosi alle prescrizioni del presente Codice Etico.

In particolare, il personale si impegna ad ottemperare le seguenti regole comportamentali con diligenza e lealtà:

- deve essere evitata ogni situazione o attività personale che possa condurre a conflitti d'interesse, anche potenziali, con l'azienda o che potrebbe interferire con la capacità di assumere decisioni imparziali, nel migliore interesse della Società;
- è vietato al personale di accettare, anche indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o favori in relazione a rapporti intrattenuti con qualunque soggetto terzo con cui la Società abbia un rapporto in essere al fine di influenzarne le decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità; è ammessa l'accettazione e l'erogazione di regali, doni ecc. di modico valore come disciplinato nell'apposita policy omaggi, liberalità e sponsorizzazioni adottata da Eudaimon
- eventuali richieste o offerte di denaro, di doni, di favori di qualunque tipo, ricevute dal personale, secondo quanto stabilito nel punto precedente, devono essere tempestivamente portate a conoscenza del proprio superiore gerarchico e da questi al CdA e all'OdV;
- le informazioni acquisite nello svolgimento delle attività assegnate devono rimanere strettamente riservate e opportunamente protette nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. 193/03 e ss.mm.ii. e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate a terzi;
- il personale cura le proprie competenze e professionalità, arricchendole con l'esperienza e la collaborazione dei colleghi creando, in tal modo, un clima in cui tutti i colleghi si sentano bene accettati ed incoraggiati al raggiungimento dei propri obiettivi professionali;
- l'attività di ogni dipendente e collaboratore delle strutture operative, di direzione o della rete commerciale, deve essere improntata alla massima collaborazione al fine di raggiungere la soddisfazione della clientela;
- le decisioni assunte devono essere basate su principi di sana e prudente gestione, attraverso la valutazione oculata dei rischi potenziali, nella consapevolezza che le proprie scelte contribuiscono al raggiungimento di positivi risultati aziendali;
- ogni soggetto è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, utilizzando con scrupolo e responsabilità le risorse allo stesso affidate, evitandone utilizzi impropri che possano essere causa di

danno o di riduzione di efficienza, o comunque in contrasto con l'interesse della Società;

- i Destinatari sono tenuti a rispettare i diritti altrui sul software, sulle banche dati e comunque su tutto il materiale protetto dal diritto d'autore sia quando essi siano impiegati nello svolgimento delle mansioni lavorative, che per la realizzazione di prodotti o servizi, che, infine, in ambiti promozionali o dimostrativi. Per evitare violazioni anche inconsapevoli dei diritti altrui sulle opere tutelate, i Destinatari del Codice si attengono puntualmente alle istruzioni fornite;
- l'attività di formazione del bilancio o di altri documenti simili deve essere improntata, da parte di coloro a ciò destinati, alla massima collaborazione, alla completezza e chiarezza delle informazioni fornite, nonché all'accuratezza dei dati e delle elaborazioni;
- occorre sempre collaborare con l'Autorità Giudiziaria nell'ambito delle indagini e dei processi da questa condotti.

3.3 Rapporti con le organizzazioni sindacali, politiche e altre associazioni portatrici di interesse.

I rapporti con partiti politici, organizzazioni sindacali ed altre associazioni portatrici di interessi sono tenuti dai soggetti a ciò autorizzati ovvero dalle persone da essi delegate, nel rispetto delle norme del presente Codice nonché dello statuto sociale e delle leggi speciali.

Anch'essi sono improntati ai principi di trasparenza, indipendenza ed integrità, al fine di favorire un clima di reciproca fiducia e un dialogo solido nella ricerca di soluzioni di elevata flessibilità.

La partecipazione, a titolo personale, dei Destinatari del Codice Etico ad organizzazioni politiche avviene fuori dell'orario di lavoro e senza alcun collegamento con la funzione svolta in Società.

Sono consentite forme di collaborazione di tipo esclusivamente istituzionale finalizzate a contribuire alla realizzazione di eventi o attività, quali effettuazione di convegni, seminari, studi e ricerche.

La Società non vieta il supporto a manifestazioni o iniziative che rivestano un fine politico, ma si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta nei confronti di esponenti politici; ammette l'erogazione di contributi a partiti politici, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, ai loro rappresentanti ed alle associazioni nei limiti consentiti dalla legge e con le modalità disciplinate da una apposita Policy adottata in tema di omaggi, liberalità, e sponsorizzazioni, che dovrà considerarsi parte integrante del presente Codice. Sono fatti salvi i casi in cui sussistano nei confronti dei predetti beneficiari ipotesi di conflitti di interessi, dove permane un divieto di erogazione.

3.4 Comportamenti degli organi sociali.

Gli Organi sociali sono tenuti al rispetto della legge, della normativa vigente e dello Statuto, nonché all'osservanza delle prescrizioni e principi del presente Codice Etico.

Ai loro componenti è richiesto di:

- tenere un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza con le istituzioni pubbliche, i soggetti privati, le associazioni economiche e le forze politiche;
- fornire informazioni corrette al fine di permettere le attività di controllo interne ed esterne;
- tenere un comportamento ispirato ad integrità, lealtà, senso di responsabilità nei confronti della Società;
- partecipare in maniera assidua ed informata;
- garantire trasparenza e reciproca collaborazione tra loro e verso i soci;
- fare uso riservato delle informazioni di cui siano a conoscenza per ragioni di ufficio, evitando di avvalersi della loro posizione per ottenere vantaggi personali sia diretti che indiretti;
- valutare le situazioni di conflitto d'interesse o di incompatibilità di funzioni, incarichi o posizioni all'esterno e all'interno della Società.

3.5 Rapporti con clienti ed utenti.

EUDAIMON manifesta una costante sensibilità e attenzione alla qualità della relazione con la clientela ed al suo continuo miglioramento, essendo ciò presupposto necessario del processo di creazione e distribuzione del valore nell'azienda.

I clienti, infatti, costituiscono parte integrante del patrimonio aziendale della Società.

I rapporti contrattuali e le comunicazioni ai clienti della Società sono improntati a principi di correttezza e di onestà, professionalità, trasparenza e cooperazione nella ricerca delle soluzioni più idonee alle loro esigenze.

La Società si propone di soddisfare le aspettative dei propri clienti fornendo prodotti e/o servizi di alta qualità fruibili dai loro dipendenti (utenti) nel rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza e del mercato, con aggiornamento costante degli standard di qualità ai bisogni manifestati dai clienti.

Nell'ambito delle relazioni con i clienti, i Destinatari, per quanto di loro competenza e in relazione agli incarichi ai medesimi conferiti, si impegnano a non discriminare arbitrariamente i clienti, rispettare gli impegni e gli obblighi assunti, fornire informazioni accurate, complete e veritiere, attenersi a verità nelle comunicazioni pubblicitarie o di altra natura, evitando il ricorso a qualsiasi pratica ingannevole, elusiva o scorretta.

Inoltre, nell'avviare relazioni commerciali con nuovi clienti e nella gestione di quelle già in essere, è necessario, tenuto conto delle informazioni disponibili, evitare di:

- intrattenere relazioni, dirette o indirette, con soggetti dei quali sia conosciuta, o solamente sospettata, l'implicazione in attività illecite, in particolare connesse al traffico di armi e di sostanze stupefacenti, al

riciclaggio ed al terrorismo, e, comunque, con persone prive dei necessari requisiti di serietà ed affidabilità commerciale;

- finanziare attività volte alla produzione o commercializzazione di prodotti altamente inquinanti o pericolosi per l'ambiente e la salute;
- intrattenere rapporti finanziari con quelle attività economiche che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona (ad esempio sfruttando l'impiego di lavoro minorile).

3.6 Rapporti con i fornitori, partner, outsourcer, agenti e consulenti.

I principi applicati alle relazioni intrattenute con i clienti devono caratterizzare i rapporti commerciali della Società con i propri fornitori, partner, outsourcer, agenti e consulenti (detti anche Collaboratori Esterni) improntando le relazioni a trasparenza e correttezza.

La Società riconosce il fondamentale contributo dei propri Collaboratori Esterni che garantiscono con il loro apporto il conseguimento degli obiettivi prefissati.

In quest'ottica, la Società ritiene importante creare e sviluppare con essi una rete di relazioni durature e reciprocamente soddisfacenti.

L'adesione ai principi sopraindicati è garantita dall'adozione e dal rispetto di procedure interne in tema di acquisti e selezione dei Collaboratori Esterni.

Nei rapporti contrattuali con tali soggetti la Società chiede l'impegno a condividere e rispettare i principi enunciati dal presente Codice.

La violazione dei principi in esso stabiliti costituisce un inadempimento idoneo a determinare la risoluzione del rapporto in essere.

La Società interrompe, in ogni caso, la stipula o la prosecuzione di qualsiasi rapporto nel caso in cui vi siano sospetti di appartenenza o agevolazione di organizzazioni criminali.

Ogni Destinatario del presente Codice nei rapporti di fornitura, partnership, outsourcing, prestazione professionale o altro tipo di collaborazione è tenuto a:

- valutare attentamente l'opportunità di ricorrere alle prestazioni e selezionare controparti di adeguata qualificazione professionale e reputazione;
- agire con criteri oggettivi e documentabili;
- instaurare relazioni efficienti, trasparenti e collaborative, mantenendo un dialogo aperto e franco in linea con le migliori consuetudini commerciali;
- non accettare alcuna forma di vantaggio personale;
- verificare, attraverso idonea documentazione, che i soggetti coinvolti dispongano di mezzi e risorse adeguate alle esigenze ed all'immagine della Società;
- garantire la tracciabilità delle scelte conservando i documenti che provino il rispetto delle procedure interne e le finalità dell'acquisto;

- segnalare tempestivamente qualsiasi comportamento potenzialmente contrario ai principi e ai valori del Codice.

Inoltre, Eudaimon, pienamente consapevole del fatto che il successo di un'azienda si misura attraverso una combinazione di più fattori, non solo economici, pone grande attenzione sul fatto che le proprie attività siano svolte con integrità e professionalità, perseguendo elevati standard etici e rispettando le normative locali e internazionali. La Società ha definito le linee guida di comportamento da adottare in un apposito Codice di Condotta che si rivolge a tutti coloro che operano in collaborazione con Eudaimon (Fornitori).

3.7 Rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Le relazioni della Società con i soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione (di seguito PA), i pubblici ufficiali o i soggetti incaricati di pubblico servizio sono improntate su principi di integrità, correttezza, indipendenza e sulla massima trasparenza e collaborazione, nonché sull'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili; dette relazioni sono altresì regolate da una apposita procedura, adottata da Eudaimon ad integrazione del presente Codice e del Modello, che consente la tracciabilità degli incontri con i soggetti della P.A..

I rapporti con la P.A. sono intrattenuti da soggetti espressamente autorizzati, o delegati, nei limiti dei poteri loro attribuiti, ovvero da personale Eudaimon nei limiti della competenza funzionale per il ruolo rivestito nella società.

Con riferimento ai rapporti con la PA, è fatto divieto ai Destinatari di promettere od offrire a pubblici ufficiali ovvero incaricati di pubblico servizio, o a dipendenti in genere della PA doni (non solo sotto forma di somme in denaro, ma anche beni), benefici o altre utilità per promuovere o favorire gli interessi della Società in sede di assunzione di impegni e/o di gestione dei rapporti di qualsivoglia natura con la stessa PA.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo, sono vietate le seguenti condotte:

- promettere, offrire o dare ai soggetti sopra citati, nonché ai loro coniugi parenti e affini, somme di denaro, beni in natura o altre utilità, anche in occasioni di festività, fatta eccezione per regalie di valore simbolico direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia commerciale e, comunque, tali da non poter ingenerare, nell'altra parte ovvero in un terzo estraneo ed imparziale, l'impressione che esse siano finalizzate ad acquisire dalla Società o concedere alla Società indebiti vantaggi, ovvero tali da ingenerare comunque l'impressione di illegalità o immoralità. In ogni caso, tali donativi devono sempre essere documentati in modo adeguato;
- esaminare o proporre strumentalmente opportunità di impiego di dipendenti della PA (o parenti ed affini), compresi incarichi, consulenze, pubblicità sponsorizzazioni e/o opportunità commerciali di

- qualsiasi altro genere che potrebbero indebitamente avvantaggiarli, al di fuori dell'ordinario trattamento riservato alla clientela;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate, o non previste contrattualmente, e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
 - fornire o promettere di fornire, sollecitare od ottenere informazioni e/o documenti riservati o comunque tali da poter compromettere l'integrità o la reputazione di una o entrambe le parti;
 - favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e subfornitori solo perché indicati dai dipendenti stessi della PA come condizione per lo svolgimento successivo delle attività;
 - esibire scientemente documenti falsi o contenenti dati falsi o alterati, sottrarre o omettere documenti, omettere informazioni dovute, al fine di orientare indebitamente a favore proprio o della propria clientela le decisioni della PA;
 - tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA in errore nella valutazione tecnico-economica dei prodotti e servizi offerti/forniti, o influenzare indebitamente la decisione della PA;
 - utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero omettere informazioni dovute, per conseguire in modo indebito contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo da parte dello Stato, delle Comunità europee o di altri enti pubblici;
 - far rappresentare la Società da un consulente o da un soggetto "terzo" quando si possono creare conflitti d'interesse; in ogni caso anche detti soggetti sono vincolati alle stesse prescrizioni dirette ai Destinatari.

I Destinatari sono tenuti a verificare che le erogazioni pubbliche, i contributi o i finanziamenti agevolati, erogati in favore della Società, siano utilizzati per lo svolgimento delle attività o la realizzazione delle iniziative per le quali sono stati concessi; qualsiasi utilizzo diverso da quello per il quale sono stati erogati è vietato.

Chiunque riceva richieste esplicite o implicite o proposte di benefici di qualsiasi natura da pubblici ufficiali ovvero incaricati di pubblico servizio deve immediatamente:

- sospendere ogni rapporto con gli stessi;
- riferire l'accaduto al diretto superiore ed informare per iscritto l'OdV, appositamente nominato.

3.8 Omaggi Liberalità Sponsorizzazioni.

È fatto divieto ai Destinatari di offrire, erogare, promettere o concedere a terzi nonché accettare o ricevere da terzi, direttamente o indirettamente, anche in occasioni di festività, donativi, benefici o altre utilità, anche sotto forma di somme in denaro, beni o servizi.

Sono consentiti, nei termini specificati nell'apposita procedura adottata da Eudaimon, solo donativi di modico valore direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia commerciale e, comunque, tali da non poter

ingenerare, nell'altra parte ovvero in un terzo estraneo ed imparziale, l'impressione che essi siano finalizzati ad acquisire o concedere indebiti vantaggi, ovvero tali da ingenerare comunque l'impressione di illegalità o immoralità. In ogni caso, tali donativi devono sempre essere documentati in modo adeguato.

È fatto espresso divieto ai Destinatari di sollecitare l'offerta o la concessione, ovvero l'accettazione o la ricezione, di donativi di qualsiasi genere, anche se di modico valore.

Il Destinatario che riceva offerte di donativi, non conformi a quanto precede deve immediatamente informare il proprio superiore gerarchico che dovrà relazionare al Consiglio di Amministrazione e all'Odv, per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Qualsiasi Destinatario che, nell'ambito delle proprie funzioni, stipuli contratti con terzi deve vigilare affinché tali contratti non prevedano o implicino donativi in violazione del presente Codice.

Le sponsorizzazioni e le liberalità a società o associazioni, anche non riconosciute, sono debitamente autorizzate e identificano univocamente le controparti interessate e le motivazioni sottostanti l'erogazione; il trasferimento del valore economico viene eseguito tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione.

L'erogazione e la ricezione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni da parte di Eudaimon è effettuata secondo le modalità regolate dalla relativa Policy ad integrazione delle norme di questo Codice.

3.9 Informazioni riservate e tutela della privacy.

La Società, nello svolgimento della propria attività, acquisisce e gestisce anche dati che contengono dati personali protetti dalla normativa a tutela della privacy, dati che non possono essere resi noti all'esterno, nonché dati la cui divulgazione potrebbe produrre danni alla Società stessa.

Nel trattamento dei dati personali la Società si attiene alle previsioni di legge e alle norme, anche interne, se più restrittive, dovendosi intendere per dati personali, estensivamente, tutte le informazioni che per legge devono essere oggetto di protezione nel trattamento e nella diffusione, comprendendo anche i dati identificativi, i dati sensibili e i dati giudiziari.

Le informazioni personali sono raccolte e conservate solo qualora siano necessarie per scopi individuati, espliciti e legittimi e sono conservate per il tempo strettamente necessario all'uso per cui sono state acquisite.

La Società fornisce informazioni in merito al tipo di dati raccolti, all'utilizzo che di essi si intende fare e alle modalità con cui i soggetti interessati possono contattare la Società per avere informazioni.

La Società si impegna, in particolare, a garantire la protezione delle informazioni personali acquisite evitando utilizzi impropri o non autorizzati, a tutela della dignità, dell'immagine e della riservatezza di ogni soggetto che abbia rapporti con la medesima.

In particolare, i Destinatari sono quindi tenuti a tutelare la riservatezza e confidenzialità delle informazioni apprese in ragione della propria funzione lavorativa ed osservare le clausole di riservatezza richieste dai clienti e da altre controparti.

Tutte le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati dai Destinatari attraverso le proprie mansioni appartengono alla Società e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza la preventiva e specifica autorizzazione.

Ciascun Destinatario, pertanto a mero titolo esemplificativo, dovrà:

- acquisire e trattare solamente i dati necessari e direttamente connessi alle sue funzioni;
- conservare detti dati in modo tale da impedire a terzi estranei di prenderne conoscenza;
- comunicare e divulgare i dati nell'ambito delle procedure prefissate da parte della Società ovvero previa autorizzazione della persona a ciò delegata;
- assicurarsi che non sussistano vincoli di confidenzialità in virtù di rapporti di qualsiasi natura con terzi.

La Società, dal canto suo, si impegna a proteggere le informazioni ed i dati relativi al proprio personale e ai terzi e ad evitare ogni uso improprio degli stessi.

Affinché la privacy di tutti i dipendenti o collaboratori sia rispettata, il linguaggio utilizzato nelle comunicazioni e nella richiesta dei dati personali deve essere chiaro e privo di equivoci in modo tale che tali soggetti possano comprendere la richiesta, il trattamento e la conservazione dei dati.

Tutti gli standard adottati prevedono il divieto di raccogliere/diffondere dati personali senza il consenso del titolare, ad eccezione dei casi previsti dalla legge.

È esclusa qualsiasi indagine sulle idee, preferenze, vita privata dei titolari salvo per quelle informazioni strettamente funzionali e necessarie all'erogazione dei servizi Eudaimon e sempre previo consenso dell'interessato recepito nelle forme previste dalla Legge.

3.10 Flussi finanziari e Contabilità.

La Società agisce nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa alla tenuta della contabilità e alla redazione dei bilanci.

Le scritture contabili devono ispirarsi ai principi di trasparenza, verità, completezza, chiarezza, precisione, accuratezza e conformità alla normativa vigente.

A sostegno di ogni operazione deve conservarsi adeguata documentazione, che consenta un'agevole registrazione contabile, la ricostruzione dell'operazione e l'individuazione di eventuali responsabilità.

Tutte le operazioni di carattere finanziario, nonché tutti i movimenti di denaro in entrata e in uscita della Società, sono effettuati da soggetti

muniti dei relativi poteri, previa autorizzazione e sono sempre giustificati, tracciati e registrati.

I Destinatari, per quanto di loro competenza e in relazione agli incarichi ad essi conferiti, sono tenuti a prestare la massima collaborazione affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità aziendale e a conservare tutta la documentazione di supporto, in modo che essa sia facilmente reperibile e consultabile da parte dei soggetti abilitati al controllo.

I Destinatari sono altresì tenuti a segnalare tempestivamente all'OdV sia l'esistenza di errori o omissioni nel processo di rilevazione contabile dei fatti gestionali che i comportamenti non in linea con le previsioni del presente paragrafo.

3.11 Divieto di operazioni finalizzate al riciclaggio di denaro e di finanziamento di attività criminose.

La Società segue scrupolosamente la normativa volta a prevenire fenomeni di riciclaggio, autoriciclaggio e di finanziamento di attività criminose, rifiutando ogni operazione sospetta sotto il profilo della correttezza e della trasparenza.

A tal fine, i Destinatari sono chiamati a:

- segnalare all'OdV, immediatamente situazioni di potenziale anomalia di cui siano a conoscenza al fine di agevolare la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di riciclaggio;
- verificare accuratamente le informazioni disponibili sulle controparti ed evitare di intraprendere o mantenere rapporti commerciali o finanziari nei casi in cui vi sia il ragionevole dubbio che le controparti possano mettere in atto condotte che configurino la commissione dei reati di riciclaggio, e/o altre attività illecite o criminali;
- effettuare e accettare pagamenti in contanti solo nei limiti e per gli importi consentiti dalla legge;
- assicurare adeguata collaborazione alle Autorità competenti nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione dei fenomeni concernenti la contraffazione e la falsificazione di banconote, monete e qualsiasi altro mezzo di pagamento.

Nella gestione dei flussi finanziari è vietato tollerare irregolarità che, secondo la normale diligenza professionale, diano adito a sospetti sulla legalità e regolarità della provenienza del denaro ricevuto.

4. MODALITA' DI ATTUAZIONE E SISTEMA SANZIONATORIO

4.1 Attuazione e Vigilanza del Codice Etico.

La Società cura l'adozione e la diffusione del presente Codice Etico, assicurando che il suo contenuto sia portato a conoscenza di tutti i Destinatari interni ed esterni attraverso adeguata attività di comunicazione, tra cui la sua pubblicazione sul sito internet della Società.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione approva con delibera consiliare il Codice nonché le variazioni e revisioni ad esso apportate su proposta proveniente dall'OdV, organo specificamente deputato al controllo del rispetto del Codice medesimo.

4.2. Violazioni del Codice Etico e segnalazioni all'OdV.

L'osservanza delle norme contenute nel presente Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali previste per i dipendenti di EUDAIMON ai sensi dell'articolo 2104 del Codice Civile, nonché per i fornitori, i partner, gli *outsourcer*, i consulenti e gli agenti della medesima Società, con riferimento al rapporto contrattuale in essere.

Tutti i Destinatari sono tenuti al rispetto del Codice ed a segnalare eventuali comportamenti non conformi ai principi e alle regole in esso contenuti.

Segnalazioni di violazioni, anche in forma anonima, o richieste di chiarimenti sull'interpretazione del Codice potranno essere rivolte all'OdV utilizzando l'indirizzo di posta elettronica OdV@eudaimon.it o anche mediante altri specifici canali che saranno eventualmente messi a disposizione.

Poiché il presente Codice è anche parte integrante del Modello Organizzativo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, eventuali segnalazioni di ipotesi di reato o violazioni, con particolare riferimento ai reati presupposto previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, devono essere indirizzate all'OdV, nelle modalità sopra indicate.

Qualunque sia il canale di comunicazione utilizzato da chi effettua la segnalazione, la Società si impegna a trattare ogni segnalazione ricevuta con confidenzialità e riservatezza, in linea con le disposizioni normative in vigore ed a salvaguardare l'anonimato del segnalante, garantendo che lo stesso non sia oggetto di alcuna forma di ritorsione.

4.3. Sanzioni.

I Destinatari che pongono in essere condotte in violazione del presente Codice, ricevono una sanzione proporzionata, efficace e dissuasiva.

Alla violazione consumata è equiparata quella tentata ed ogni altra condotta consapevolmente volta all'elusione delle norme prima richiamate. Relativamente ai dipendenti, l'inosservanza può determinare procedimenti disciplinari e sanzionatori sino all'interruzione del rapporto di lavoro e, per gli amministratori e sindaci della Società, la sospensione o la revoca della carica, il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e delle revisioni contenute negli accordi –anche individuali – e nei contratti collettivi di lavoro, in particolare con riferimento agli artt. 7 e segg. della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e delle disposizioni contenute nei C.C.N.L. applicabili. L'inosservanza da parte dei soggetti esterni può determinare la risoluzione del contratto, incarico o in generale del rapporto in essere con la Società, nonché - laddove ve ne siano i presupposti - il risarcimento dei danni.

La sanzione in questi casi deve essere prevista nello strumento contrattuale o nella delibera degli organi sociali che regola il rapporto.

ALLEGATO 6

**REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING
di
Eudaimon S.p.A.**

Sommario

PREMESSE	2
1. IL REGOLAMENTO	3
a) Scopo e finalità	3
b) Definizioni	3
2. LA SEGNALAZIONE	4
a) Cosa si può segnalare	4
b) Cosa non si può segnalare	4
c) Irrilevanza dei motivi personali del segnalante	5
3. IL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE	5
a) Il Canale	5
b) Destinatario della segnalazione interna	5
c) Segnalazioni relative alla attività della Capogruppo Epassi	5
4. LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE	6
a) Elementi e caratteristiche della segnalazione	6
b) Il procedimento per la gestione delle segnalazioni	6
c) Segnalazioni anonime	7
d) Pubblicazione sul sito delle informazioni per la corretta gestione del canale interno di segnalazione	8
e) Registro delle segnalazioni interne	8
5. LE MISURE DI TUTELA	8
5.1. LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA	8
a) Obblighi di riservatezza	8
b) Tutela della riservatezza dell'identità del segnalante nell'ambito dei procedimenti penali, contabili e disciplinari	9
c) Tutela della riservatezza delle persone coinvolte nella segnalazione e loro Audizione	9
d) Sanzioni disciplinari per violazione obblighi di riservatezza	10
e) Trattamento e conservazione dei dati personali	10
5.2. LA TUTELA DA EVENTUALI RITORSIONI	10
a) La ritorsione	10
b) Condizioni per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni	11
c) Estensione soggettiva delle misure di protezione	11
d) Segnalazione all'ANAC delle ritorsioni	11
5.3. RINUNCE E TRANSAZIONI	11
6. PERDITA DELLE TUTELE	12
7. POTERE SANZIONATORIO DI ANAC	12

PREMESSE

Il D.lvo 24 del 10 marzo 2023 rubricato *“la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*, recepisce nell’ordinamento giuridico italiano la normativa comunitaria (Direttiva UE 2019/1937) a tutela dei soggetti che segnalano attività illecite o frodi all’interno di un contesto lavorativo, pubblico o privato, e che ledono gli interessi pubblici o l’integrità degli enti di appartenenza (*“normativa Whistleblowing”*).

Le principali novità contenute nel rinnovato regime sono:

1. l’estensione dell’ambito oggettivo delle segnalazioni, che varia in base alla natura pubblica o privata dell’ente e, in quest’ultimo caso, al numero dei dipendenti impiegati nell’ente medesimo;
2. la distinzione dei canali di segnalazione, da utilizzarsi in base all’oggetto della segnalazione, il cui ricorso è differenziato da un punto di vista soggettivo;
3. l’ampliamento dell’ambito soggettivo della tutela, attraverso l’estensione della definizione di whistleblower e la previsione tra i destinatari della protezione anche di soggetti, diversi dal segnalante, ritenuti meritevoli per determinate condizioni soggettive o oggettive;
4. la maggiore procedimentalizzazione delle attività interne all’ente al fine di assicurare una gestione tempestiva ed efficiente della segnalazione e la riservatezza del segnalante e dei soggetti coinvolti; con divieto di rivelare l’identità del segnalante anche nel procedimento penale e contabile, oltre a quello disciplinare;
5. il nuovo ruolo dell’ANAC, che assume la veste di unica Autorità Nazionale competente sia per il settore pubblico che per quello privato, con il potere di irrogare sanzioni in caso di mancato adeguamento o di violazione delle prescrizioni normative, in funzione della corretta attuazione della disciplina.

1. IL REGOLAMENTO

a) Scopo e finalità

Il presente documento descrive le misure applicate da Eudaimon S.p.A. (di seguito "Eudaimon") mediante le quali è possibile effettuare Segnalazioni rilevanti a sensi della Normativa Whistleblowing.

Scopo del presente regolamento è di adeguarsi alle nuove disposizioni di legge al fine di rimuovere tutti quei fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso al Whistleblowing, garantendo tempestività ed efficienza nella gestione della segnalazione, la riservatezza del segnalante e dei soggetti coinvolti e la loro protezione contro ogni eventuale misura di ritorsione.

In tale prospettiva l'obiettivo perseguito del presente regolamento è quello di fornire al Whistleblower chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari, e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento.

Il Regolamento è diretto a tutti coloro che soci, amministratori, dipendenti o collaboratori esterni (indicati complessivamente come Destinatari) instaurino con la Società rapporti o relazioni, dirette o indirette, in maniera stabile o temporanea o comunque operino a contatto con Eudaimon.

Quale Società facente parte del Gruppo Epassi (Epassi Group Oy), Eudaimon S.p.A., compatibilmente con quanto previsto dalla normativa nazionale, conferma le disposizioni che seguono alla Policy adottata dal gruppo nella medesima materia, garantendo circolarità delle informazioni e uniformità di azione.

Il presente regolamento costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione (di seguito MOG).

b) Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- **segnalazione:** comunicazione scritta o orale di informazioni sulle violazioni di specifiche normative nazionali e comunitarie **che ledono l'interesse o l'integrità di Eudaimon S.p.A.;**
- **informazioni sulle violazioni:** informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse all'interno di Eudaimon S.p.A., nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- **persona segnalante o whistleblower:** la persona fisica che effettua la segnalazione delle informazioni sulle violazioni **acquisite nel contesto lavorativo che intrattiene con Eudaimon;** in particolare rientrano in tale definizione: i dipendenti di Eudaimon, compresi i lavoratori autonomi e coloro che hanno un rapporto di collaborazione professionale con la società Eudaimon; i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso Eudaimon; i volontari; i tirocinanti, anche non retribuiti, e infine l'azionista pubblico e le persone con funzione di amministrazione, controllo vigilanza o rappresentanza; ai fini della protezione si considera "persona segnalante" anche colui nei confronti del quale il rapporto di lavoro è

terminato se la segnalazione riguarda episodi accaduti in corso di rapporto nonché il candidato in vista di un'assunzione, che abbia acquisito informazioni sulle violazioni durante il processo di selezione o in altre fasi della procedura e che potrebbe subire ritorsioni.

- **facilitatore:** persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **persona coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata;
- **ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o che può provocare alla persona segnalante o che ha sporto denuncia, in via diretto o indiretta, un danno ingiusto;
- **seguito:** l'azione intrapresa dal soggetto che ha ricevuto la segnalazione attraverso il canale appositamente indicato nella procedura, e di cui ha la gestione, per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini, e le eventuali misure adottate;
- **riscontro:** comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato e che si intende dare alla segnalazione.

2. LA SEGNALAZIONE

a) Cosa si può segnalare

Ai sensi dell'art. 2 co 1 lett. a) n. 2), oggetto della segnalazione possono essere comportamenti, atti od omissioni che ledono l'integrità della società Eudaimon S.p.A. e che consistono condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lvo 231/01, o violazioni del MOG ivi previsto, ivi comprese le violazioni del Codice Etico adottato da Eudaimon S.p.A. e che costituisce parte integrante del MOG stesso (che non costituiscono anche Violazioni del diritto dell'UE e/o che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea).

Oggetto della segnalazione possono essere sia violazioni già commesse, sia quelle non ancora commesse, ma che il segnalante, sulla base di concreti elementi, ragionevolmente ritiene potrebbero verificarsi.

Infine, possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni, come ad esempio l'occultamento o distruzione di prove delle violazioni commesse.

Al momento della segnalazione il segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.

Non sono ricomprese nelle misure di protezione del presente regolamento le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già di dominio pubblico, né quelle desunte sulla sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).

b) Cosa non si può segnalare

Sono escluse dall'oggetto della segnalazione le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengano esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego.

c) Irrilevanza dei motivi personali del segnalante

Ricorrendo i presupposti oggettivi della segnalazione delle violazioni e la loro attinenza al contesto lavorativo nel quale sono state apprese, le misure di protezione previste dal presente regolamento si applicano indipendentemente dai motivi che hanno indotto la persona a effettuare la segnalazione.

3. IL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE

a) Il Canale

La piattaforma è accessibile attraverso il link presente sulla home page del [sito web di Eudaimon \(sezione governance\)](#) o accessibile direttamente tramite [questo link](#).

Le istruzioni in merito alle modalità tecniche di utilizzo dello strumento sono disponibili nell'apposita guida d'uso disponibile a [questo link](#).

In caso di malfunzionamento o indisponibilità della piattaforma, o comunque in alternativa rispetto all'utilizzo della medesima il Segnalante potrà richiedere un incontro diretto con un membro dell'Organismo di Vigilanza mediante richiesta da inviarsi alla mail odv231@eudaimon.it.

Per garantire la riservatezza, la richiesta di incontro non dovrà contenere alcun riferimento all'oggetto della segnalazione

L'incontro verrà fissato entro un termine ragionevole dal ricevimento della richiesta.

b) Destinatario della segnalazione interna

Eudaimon S.p.A. ha individuato quale Destinatario delle segnalazioni interne l'ODV della Società e l'identità del segnalante sarà conosciuta solo da quest'ultimo, che garantirà la riservatezza dell'identità del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, nelle modalità e nei termini indicati nel presente regolamento.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi lo stesso ODV (e solo in questo caso), la segnalazione sarà inoltrata al Referente della funzione Quality Assurance (sig. Dario Pederiva contattabile all'indirizzo mail dario.pederiva@eudaimon.it) al quale potrà essere richiesto un incontro diretto mediante richiesta da inviarsi via mail. Per garantire la riservatezza, la richiesta di incontro non dovrà contenere alcun riferimento all'oggetto della segnalazione

Il Referente della funzione Quality Assurance sarà tenuto ai medesimi obblighi in tema di riservatezza dell'ODV.

Le segnalazioni presentate a soggetti diversi e/o a recapiti e/o tramite strumenti diversi da quelli sopra indicati (a titolo puramente esemplificativo, e non esaustivo, tramite la casella PEC istituzionale della Società) saranno trasmesse entro 7 giorni dal loro ricevimento al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante.

c) Segnalazioni relative alla attività della Capogruppo Epassi

Le segnalazioni attinenti a violazioni riconducibili all'attività della Capogruppo dovranno essere effettuate secondo le modalità previste dalla

Policy in tema di Whistleblowing adottata da Epassi tramite i canali ivi indicati.

Laddove dette segnalazioni fossero erroneamente inviate tramite il canale di segnalazione interna predisposto da Eudaimon, l'OdV provvederà a trasmetterle alla Capogruppo entro 7 giorni dal loro ricevimento dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante.

4. LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

a) Elementi e caratteristiche della segnalazione

La persona segnalante deve fornire tutti gli elementi utili per consentire le verifiche e gli accertamenti a riscontro della fondatezza delle informazioni sulle violazioni comunicate.

A tal fine è necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata onde consentire la delibazione dei fatti da parte dell'ODV

In particolare è necessario risultino chiare:

- la descrizione del fatto oggetto di segnalazione;
- circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione se conosciute;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i cui attribuire i fatti segnalati (persona coinvolta);
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati (es. testimoni);
- indicazione di altri soggetti quali facilitatori, o altri soggetti cui estendere le misure di protezione in ragione dei rapporti con il segnalante;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la fondatezza dei fatti segnalati.
- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione del ruolo e funzione svolta in Eudaimon S.p.A., al fine di attivare in suo favore la tutela del whistleblowing;

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

Per le segnalazioni scritte mediante la piattaforma sarà possibile la compilazione del modulo online; per quelle orali sarà necessario rivolgersi alla funzione Legal&Compliance quale membro interno dell'Organismo di Vigilanza, che relazionerà unicamente all'Organismo stesso (anche in questo caso sarà garantita la tutela della riservatezza).

Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci o contenenti informazioni che il segnalante sa essere false.

b) Il procedimento per la gestione delle segnalazioni

Ricevuta la segnalazione l'ODV deve:

- dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornire riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento.

In particolare, un diligente seguito implica in primo luogo lo svolgimento di quelle attività di verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate dal segnalante, nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati.

A tal riguardo l'ODV dovrà procedere ad una valutazione preliminare sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste.

L'esito di tale valutazione sarà negativo per quelle segnalazioni che:

- sono manifestamente prive di rilevanza per l'integrità di Eudaimon S.p.A.;
- esulano dall'ambito oggettivo delle segnalazioni;
- esulano dal contesto lavorativo di Eudaimon S.p.A., essendo state apprese al di fuori della relazione lavorativa con la società;
- sono manifestamente infondate per assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- eccessiva genericità della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di fatti corredata da documentazione non appropriata o inconferente.

Nel caso in cui quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, l'ODV potrà chiedere al segnalante ulteriori elementi integrativi.

Una volta rilevata l'ammissibilità della segnalazione, anche a seguito della ricezione degli elementi integrativi richiesti, l'ODV, darà avvio all'istruttoria interna, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati, e sempre nel rispetto delle normative giuslavoristiche in tema di controlli.

Qualora all'esito della verifica la segnalazione risulti fondata, l'ODV, in relazione alla natura della violazione provvederà:

- a comunicare l'esito dell'accertamento al CDA, ovvero al Collegio Sindacale, e/o al Compliance Officer del Gruppo Epassi affinché adottino eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela della Società, ovvero per dar corso a procedimenti disciplinari;
- a presentare denuncia all'autorità competente;

L'OdV, in particolare, nel termine di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, o in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento, dovrà dare riscontro degli esiti dell'istruttoria, alla persona segnalante, dando conto delle misure previste o adottate o da adottare e dei motivi delle scelte effettuate.

Il riscontro potrà consistere nel comunicare: l'archiviazione per mancanza di prove sufficienti o altri motivi, l'avvio di un'inchiesta interna e le relative risultanze, i provvedimenti adottati per risolvere la questione, il rinvio ad un'autorità competente per ulteriori indagini, nella misura in cui tali informazioni non pregiudichino l'inchiesta interna o l'indagine, né ledano i diritti della persona coinvolta.

c) Segnalazioni anonime

Le forme di tutela previste dalla legge per il segnalante operano nei confronti dei soggetti individuabili e riconoscibili.

Verranno in ogni caso esaminate anche le segnalazioni anonime, al pari delle segnalazioni ordinarie, laddove non manifestamente infondate.

Restano ferme le tutele previste dalla legge in caso di segnalazioni anonime se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito le ritorsioni.

d) Pubblicazione sul sito delle informazioni per la corretta gestione del canale interno di segnalazione

L'ODV cura che sul sito di Eudaimon S.p.A. siano pubbliche tutte le informazioni rivolte a chiarire chi sono le persone interessate alla segnalazione, l'oggetto della segnalazione, le modalità della presentazione segnalazione, dando rilievo alla necessità di evidenziare all'atto della segnalazione la volontà di beneficiare delle forme di tutela previste per il whistleblower. Nell'apposita sezione sarà pubblicato anche il presente regolamento.

e) Registro delle segnalazioni interne

L'ODV assicura la tenuta del registro dove vengono annotate in ordine cronologico le segnalazioni ricevute e l'esito delle stesse.

L'annotazione avviene nel rispetto della riservatezza dell'identità della persona segnalante e delle persone coinvolte, attribuendo un numero progressivo di identificazione delle segnalazioni.

5. LE MISURE DI TUTELA

5.1. LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA

a) Obblighi di riservatezza

La presentazione della segnalazione che soddisfa i requisiti essenziali di ammissibilità comporta l'applicazione di misure di tutela di riservatezza nei termini di seguito illustrati.

In particolare:

- L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
- La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante;
- La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

A tal fine si specifica che l'unico soggetto autorizzato, da Eudaimon S.p.A., al trattamento dei dati del segnalante è l'ODV, il quale ha l'obbligo di mantenere la riservatezza sull'identità del segnalante e delle persone coinvolte nella segnalazione, nonché delle altre persone menzionate nella segnalazione, ovvero per le segnalazioni che riguardano l'ODV e rivolte al Referente della funzione Quality Assurance, l'autorizzazione è estesa anche a tale organo.

Resta fermo che nel caso in cui l'ODV nello svolgimento delle proprie istruttorie abbia necessità di rivelare a terzi l'identità del segnalante, dovrà previamente ottenere il consenso dell'interessato e delle persone coinvolte

nella rivelazione; a loro volta i terzi informati dovranno essere autorizzati al trattamento dei dati e garantire l'obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite.

Qualora la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso da quello competente a riceverla, quest'ultimo è ugualmente tenuto a garantirne la riservatezza.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

b) Tutela della riservatezza dell'identità del segnalante nell'ambito dei procedimenti penali, contabili e disciplinari

La tutela della riservatezza del segnalante va assicurata anche in ambito del procedimento penale, contabile o disciplinare.

- Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta da segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p., ossia fino a quando l'indagato/imputato non ne è a conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
- Nei procedimenti dinanzi alla Corte dei Conti l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
- Nei procedimenti disciplinari attivati contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, questa può essere rivelata solo dietro consenso espresso del segnalante.

L'identità del segnalante non può essere mai rivelata senza il suo espresso consenso.

In due casi, occorre altresì la previa comunicazione scritta delle ragioni per cui è necessario rivelare l'identità del segnalante:

- il primo nel procedimento disciplinare quando il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del segnalato;
- in tutti gli altri casi quando la rivelazione è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La tutela della riservatezza va garantita anche al facilitatore o a tutti quei soggetti che assistono il segnalante nella segnalazione.

c) Tutela della riservatezza delle persone coinvolte nella segnalazione e loro Audizione

La tutela della riservatezza va garantita anche ai soggetti segnalati, o comunque coinvolti nella segnalazione.

Fermo quanto sopra la persona coinvolta nella segnalazione può essere sentita, ovvero su sua richiesta è sentita, per esercitare il proprio diritto di difesa personalmente o mediante procedimento cartolare attraverso memorie scritte e documenti.

d) Sanzioni disciplinari per violazione obblighi di riservatezza

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve le ulteriori fonti di responsabilità previste dall'ordinamento.

e) Trattamento e conservazione dei dati personali

Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato da Eudaimon a norma del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 ("*Normativa privacy*").

Maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali e sulla relativa conservazione possono essere trovate nell'apposita Informativa Privacy ex art. 13 GDPR, unita al presente Regolamento.

5.2. LA TUTELA DA EVENTUALI RITORSIONI

a) La ritorsione

A norma del D.Lvo. 24/2023 Costituisce ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità e che provoca o che può provocare alla persona segnalante o che ha sporto denuncia, in via diretto o indiretta, un danno ingiusto.

I comportamenti ritorsivi sono indicati dal Legislatore- a titolo esemplificativo e non esaustivo- nelle seguenti fattispecie:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

b) Condizioni per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni

Le misure di protezione contro le ritorsioni si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:

- sussistenza di fondati motivi, al momento della segnalazione, che le violazioni comunicate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggetti di ciò che si può segnalare;
- la segnalazione è stata fatta attraverso i canali e alle condizioni espressamente previsti.
- le segnalazioni sono state fatte nell'interesse dell'integrità di Eudaimon.
- deve sussistere uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito direttamente o indirettamente dalla persona.

Sussistendo tali requisiti i motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini dell'applicazione delle misure di protezione.

c) Estensione soggettiva delle misure di protezione

Le misure di protezione contro le ritorsioni si applicano:

- al facilitatore;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

d) Segnalazione all'ANAC delle ritorsioni

Le ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, possono essere segnalate ad ANAC attraverso il canale messo a disposizione da tale ente in materia di Whistleblowing.

Compete ad ANAC la gestione delle comunicazioni di ritorsioni e l'accertamento del collegamento tra la condotta presuntivamente ritorsiva e la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia.

La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all'Autorità Giudiziaria.

5.3. RINUNCE E TRANSAZIONI

Le rinunce e le transazioni integrali o parziali che hanno oggetto i diritti e le tutele accordate per le segnalazioni, divulgazioni pubbliche e le denunce non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'art. 2113, comma 4, c.c.

6. PERDITA DELLE TUTELE

Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

In tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.

7. POTERE SANZIONATORIO DI ANAC

ANAC è competente ad irrogare sanzioni economiche alla società

Eudaimon:

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza e rende altresì edotto l'Ispettorato nazionale del Lavoro per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quella richiesta dalla legge, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da 500 a 2.500 euro, nel caso di perdita delle tutele, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Whistleblowing

La presente informativa Le viene fornita per essere preventivamente informato in merito all'utilizzo dei dati che la riguardano, in ossequio a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR") relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dalla normativa nazionale a esso connessa. La presente Informativa si riferisce ai trattamenti effettuati da Eudaimon nell'ambito della gestione delle segnalazioni previste dalla Direttiva UE 2019/1937 e dal D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 ("*normativa Whistleblowing*") e si applica ai Segnalanti ("*Whistleblowers*"), alle persone segnalate, ai facilitatori e a tutte le persone coinvolte e/o menzionate nella Segnalazione o nella sua gestione (detti soggetti sono indicati di seguito come "*Interessati*").

1. Titolare e Responsabile del trattamento.

Titolare del trattamento è **Eudaimon S.p.A. – società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di EPASSI GROUP OY ("Eudaimon")**, Piazza Pietro Pajetta 2, 13100 - Vercelli, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Vercelli al n. 3269680967, REA VC – 179408, Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Eudaimon ha nominato al proprio interno un responsabile della protezione dei dati RPD contattabile mediante l'indirizzo di posta elettronica rpd@eudaimon.it.

Eudaimon ha adottato tutte le misure ritenute necessarie e opportune per un'adeguata protezione dei dati personali.

2. Finalità e modalità del trattamento e base giuridica

Le informazioni oggetto di trattamento ("*Dati*" o "*Dati personali*") includono dettagli personali, informazioni di contatto e qualsiasi dato personale, comprese categorie particolari di dati personali e dati giudiziari, del Whistleblower e/o dalla persona segnalata e/o di eventuali soggetti coinvolti/consultati, forniti direttamente dal Whistleblower e/o diversamente acquisiti nell'ambito della Segnalazione e della sua gestione.

I Dati oggetto di trattamento potranno essere conferiti dal Whistleblower direttamente oppure raccolti da terzi durante le attività relative alla gestione delle Segnalazioni.

I dati personali raccolti saranno trattati per i seguenti scopi di trattamento basati sulla conformità a un obbligo legale (Decreto Legislativo 231/2001, Legge 179/2017, Decreto Legislativo 24/2023, Direttiva UE 2019/1937):

- Gestione delle segnalazioni ricevute attraverso i canali forniti dalla Società riguardanti presunti comportamenti, atti o omissioni che danneggiano l'interesse pubblico o l'integrità del Titolare del Trattamento, nonché qualsiasi ulteriore attività relativa alle Segnalazioni.
- Gestione delle risposte alle richieste da parte di autorità amministrative o giudiziarie competenti e, più in generale, autorità pubbliche in conformità con i requisiti legali. La fornitura di dati personali non è obbligatoria.

I dati personali trattati nell'ambito delle Segnalazioni saranno conservati per un periodo non superiore a 5 anni dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. I dati personali che non sono chiaramente utili per la gestione della Segnalazione, se raccolti accidentalmente, saranno cancellati una volta esclusa la loro rilevanza.

I trattamenti avverranno mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alla finalità stesse per cui i dati sono conferiti e comunque in modo tale da garantirne la riservatezza e la sicurezza.

La base giuridica del trattamento, ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. a GDPR, risiede nella sua necessità per adempiere un obbligo legale al quale il Titolare è soggetto.

3. Trasferimento dei Dati e dei Dati Sensibili all'estero - finalità

I Dati potranno essere ospitati e/o trasferiti a soggetti terzi residenti in paesi extra UE, la cui legislazione in materia di protezione dei dati personali è stata riconosciuta adeguata dalla Commissione Europea, per esclusive finalità di raccolta, elaborazione, archiviazione e conservazione. Inoltre, si precisa che Eudaimon ha stipulato con tali soggetti terzi accordi contenenti specifiche clausole contrattuali di garanzia per il trasferimento dei dati personali in paesi terzi, approvate dalla Commissione Europea e confermate dal Garante per la protezione dei dati personali.

4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.

Eudaimon, per l'erogazione dei Servizi di Welfare, si avvale di terzi di propria fiducia, che possono trattare e talvolta raccogliere Dati e Dati Sensibili per suo conto.

L'elenco dei predetti soggetti è costantemente aggiornato e Lei può conoscerlo agevolmente e gratuitamente presentando una richiesta all'indirizzo di posta elettronica indicato nel paragrafo 1.

Per garantire e tutelare la riservatezza del segnalante e dei soggetti coinvolti, i Dati saranno trattati unicamente dai soggetti indicati come destinatari delle segnalazioni all'interno del Regolamento Whistleblowing di Eudaimon.

Ai sensi dell'art. 29 GDPR, detti soggetti sono stati opportunamente istruiti ai fini del corretto trattamento.

I Dati potranno essere altresì comunicati a:

Pubbliche Autorità, qualora necessario per la corretta gestione delle segnalazioni e, in generale, ai soggetti che possono accedere in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;

Altri soggetti incaricati della ricezione della segnalazione all'interno del Gruppo Epassi, qualora la segnalazione ricevuta riguardi anche/solo altre società del Gruppo stesso.

Fatte salve le comunicazioni ai soggetti elencati in precedenza, i Dati trattati da Eudaimon non saranno oggetto di altra diffusione a terzi,

5. Periodo di conservazione dei Dati

I dati personali trattati nell'ambito delle Segnalazioni e la relativa documentazione saranno conservati per un periodo non superiore a 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

6. Diritti dell'interessato.

In relazione al trattamento dei Dati, in base al GDPR, all'Interessato sono riconosciuti i seguenti diritti:

(i) Diritto di accesso (art. 15 GDPR)

L'Interessato potrà ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle relative informazioni

(ii) Diritto di rettifica (art. 16 GDPR)

L'Interessato potrà chiedere modifiche ai propri dati personali nel caso in cui l'interessato ritenga che tali dati personali non siano aggiornati o accurati

(iii) Diritto alla cancellazione (c.d. "Diritto all'oblio" - (art. 17 GDPR)

L'Interessato potrà richiedere la cancellazione dei Dati Personali trattati che lo riguardano, qualora non più necessari per le finalità per cui sono stati conferiti.

(iv) Diritto di limitazione del trattamento (art. 18 GDPR)

L'Interessato potrà, in alcune ipotesi specifiche (a. inesattezza dei dati per il periodo necessario alla correzione b. trattamento illecito c. esercizio del diritto di opposizione) ottenere la limitazione e quindi il blocco di un trattamento che lo riguarda

(v) Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR)

L'Interessato potrà trasferire i suoi Dati Personali verso un altro Titolare del Trattamento, ricevendo dai propri dati in un formato leggibile e strutturato

(vi) Diritto di opposizione (art. 21 GDPR) e di non sottoposizione a processo decisionale automatizzato (art. 22 GDPR)

L'Interessato potrà in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano e, in particolare di far cessare qualunque trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona

(vii) Diritto di revoca del consenso

L'Interessato potrà revocare il consenso rilasciato per determinati trattamenti, senza pregiudicare la liceità dei trattamenti effettuati prima della revoca

(viii) Diritto di Reclamo (art. 77 GDPR)

L'Interessato potrà inoltre proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, qualora dovesse ravvisare una violazione dei propri diritti ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali

L'esercizio dei propri diritti previsti dal presente paragrafo potrà essere esercitato dall'interessato mediante invio di raccomandata A.R. all'indirizzo del Titolare o mediante invio di comunicazione all'indirizzo mail del Responsabile della Protezione di Dati.

7. Conseguenze del mancato conferimento dei Dati e del mancato consenso al trattamento dei medesimi

Il conferimento dei Dati non è obbligatorio e si ricorda altresì che le segnalazioni potranno essere effettuate in forma anonima. Si segnala tuttavia che la mancata comunicazione di alcuni dati potrebbe comportare l'impossibilità, per Eudaimon, di gestire correttamente la segnalazione ricevuta.